



Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione
Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Oggetto: **Proposta di legge n. 005**

- Al Presidente del Consiglio regionale
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Alla Commissione di Controllo
- Al Consiglio delle Autonomie Locali
- Alla Commissione Pari Opportunità
- Alla Conferenza Permanente delle Autonomie Sociali

Legge di stabilità per l'anno 2026

In sede referente	Seduta del 16 dicembre 2025
Favorevole	All'unanimità

Consiglieri	Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Salotti Vittorio	CR	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
La Porta Chiara	FdI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bezzini Simone	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dika Bernard	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mazzeo Antonio	PD	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fantozzi Vittorio	FdI	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ferri Jacopo Maria	FI - UDC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pareri esaminati		favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
osservazioni Commissione Controllo	(art. 65)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Consiglio Autonomie Locali	(art. 68)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Commissione Pari Opportunità	(art. 71)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
obbligatorio Conf. Perm. Autonomie Sociali	(art.75)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
secondario Seconda Comm. allegato –	(art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
secondario Terza Comm. allegato –	(art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
secondario Quarta Comm. allegato –	(art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
secondario Quinta Comm. allegato –	(art. 44)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Istruttoria					
Scheda di legittimità	Con rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input type="checkbox"/>	
Scheda fattibilità	Con rilievi	<input type="checkbox"/>	Senza rilievi	<input checked="" type="checkbox"/>	
Attestazione copertura finanziaria	Acquisita	<input type="checkbox"/>	Non richiesta	<input checked="" type="checkbox"/>	
Approvato con	Modifiche al titolo	<input type="checkbox"/>	Modifiche al testo	<input checked="" type="checkbox"/>	Drafting <input checked="" type="checkbox"/> Sostanziali <input checked="" type="checkbox"/>
	Proposta di risoluzione	<input type="checkbox"/>			

Note:

La funzionaria E.Q.
Riccarda Casini

RICCARDA CASINI
16.12.2025 12:28:22
GMT+01:00

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto
MARIA CECILIA TOSETTO
16.12.2025 12:27:52
GMT+01:00

SOMMARIO

PREAMBOLO

CAPO I - Interventi finanziari in materia di attività produttive

SEZIONE I - Turismo

Art. 1 - Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017

Art. 2 - Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

SEZIONE II - Semplificazioni per gli operatori di agricoltura sociale

Art. 3 - Semplificazioni per gli operatori di agricoltura sociale. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2023

Art. 4 - Regolamento di attuazione. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/2023

Art. 5 - Vigilanza e controllo. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2023

Art. 6 - Disposizioni transitorie. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2023

SEZIONE III - Fiere

Art. 7 - Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera S.p.A. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2025

Art. 8 - Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Arezzo Fiere S.p.A. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 45/2025

SEZIONE IV - Impianti di risalita

Art. 9 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 41/2025

CAPO II - Interventi in materia socio-sanitaria

Art. 10 - Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019

CAPO III - Interventi finanziari in materia di impianti sportivi

Art. 11 - Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 38/2024

Art. 12 - Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 59/2024

Art. 13 - Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Impianti sportivi. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 23/2025

Art. 14 - Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all'articolo 20 della l.r. 23/2025

CAPO IV - Interventi finanziari in materia di tutela dell'ambiente, del clima e del paesaggio, e di difesa del suolo

Art. 15 - Contributo straordinario al Comune di Arcidosso per concorso alle spese di realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 59/2024

Art. 16 - Fondazione Toscana Geotermia. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 45/2025

CAPO V - Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Art. 17 - Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

Art. 18 - Contributo straordinario per l'avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 73/2018

Art. 19 - Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 97/2020

Art. 20 - Disposizioni per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 54/2021

Art. 21 - Contributo straordinario al Comune di Fivizzano per la realizzazione della variante SP10 Gassano. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 16/2022

Art. 22 - Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 44/2022

Art. 23 - Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 44/2022

Art. 24 - Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 9 della l.r. n. 44/2022.

Art. 25 - Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano-Santa Fiora. Modifiche all'articolo 39 della l.r. 25/2023

Art. 26 - Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 25/2023

Art. 27 - Disposizioni per il completamento di interventi di competenza delle province sulla viabilità regionale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 49/2023

Art. 28 - Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del collegamento viario Le Piagge-Manifattura Tabacchi. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 59/2024

Art. 29 - Misure di incentivazione del trasporto ferroviario. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 59/2024.

Art. 30 - Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio per adeguamenti delle infrastrutture per lo sbarco sull'Isola di Giannutri. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 23/2025

CAPO VI -Interventi finanziari in materia di politiche abitative, infrastrutture civiche, parcheggi

SEZIONE I - Autonomia abitativa dei giovani

Art. 31 - Sostegno all'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. Sostituzione dell'articolo 118 sexies della l.r. 65/2010

SEZIONE II - Infrastrutture civiche

Art. 32 - Ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 44/2022

Art. 33 - Contributo straordinario al Comune di Capoliveri per la realizzazione di un canile comprensoriale. Modifiche all'articolo 45 della l.r. 25/2023

Art. 34 - Contributo straordinario al Comune di Capalbino per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 42/2023

Art. 35 - Contributo straordinario al Comune di Bagnone per gli interventi di adeguamento dell'edificio sede della caserma dei Carabinieri. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 42/2023

Art. 36 - Contributo straordinario al Comune di Rapolano Terme per la realizzazione del nuovo collegamento viario e piazza. Modifiche all'articolo 46 della l.r. 42/2023

Art. 37 - Contributo straordinario all'Unione montana dei Comuni del Mugello per gli interventi di efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale. Modifiche all'articolo 49 della l.r. 42/2023

Art. 38 - Contributo straordinario al Comune di Prato per la realizzazione dell'immobile denominato "Curation facility" per la conservazione di campioni scientifici extraterrestri. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 59/2024

Art. 39 - Contributo straordinario al Comune di Montale per realizzazione di nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale. Modifiche all'articolo 30 della l.r. 59/2024

Art. 40 - Lavori di valorizzazione delle mura storiche del castello mediante ripristino dell'accessibilità con nuovo ascensore nel Comune di Caprese Michelangelo. Abrogazione dell'articolo 36 della **l.r. 59/2024**

SEZIONE III - Parcheggi

Art. 41 - Contributi a decorrere dal 2027. Inserimento dell'articolo 2 ter nella l.r. 11/2021

Art. 42 - Norma finanziaria. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 11/2021

CAPO VII - Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali

Art. 43 - Acquisizione al patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. per finalità di valorizzazione culturale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 48/2022

Art. 44 - Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini. Modifiche all'articolo 60 della l.r. 45/2025

Art. 45 - Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 54/2025

CAPO VIII - Interventi finanziari in materia di edilizia scolastica

Art. 46 - Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 44/2022

Art. 47 - Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Londa. Modifiche all'articolo 40 della l.r. 42/2023

Art. 48 - Contributo straordinario al Comune di Fauglia per la costruzione di una nuova sede dell'Istituto comprensivo Giovanni Mariti. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 38/2024

Art. 49 - Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica. Modifiche all'articolo 43 della l.r. 59/2024

Art. 50 - Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica. Modifiche all'articolo 62 della l.r. 45/2025

CAPO IX - Correzioni di errori materiali

Art. 51 - Contributo straordinario al Comune di Seggiano per l'acquisto dell'immobile "Palazzo **Ugurgieri**", da destinare a sede di centro di soggiorno studio e alta formazione. Modifiche all'articolo 44 della l.r. 45/2025

Art. 52 - Copertura finanziaria. Modifiche all'articolo 72 della l.r. 45/2025

CAPO X - Disposizioni finali

Art. 53 - Copertura finanziaria

Art. 54 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l'anno 2013);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) e, in particolare l'articolo 18;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019);

Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2021);

Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);

Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024)

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”);

Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003);

Vista la legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025);

Vista la legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024);

Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026);

Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Vista la legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025–2027);

Vista la legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana);

Vista la legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027);

Vista la legge regionale 22 agosto 2025, n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana);

Visto il parere favorevole della Commissione per le pari opportunità, espresso nella seduta del 11 dicembre 2025;

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 11 dicembre 2025;

Visti i pareri favorevoli delle commissioni consiliari permanenti Seconda, Terza Quarta e Quinta, espressi nella seduta del 15 dicembre 2025.

Considerato quanto segue:

1. Al fine di garantire la continuità di numerosi investimenti finanziari dalla **Regione Toscana** con provvedimenti legislativi adottati nel corso della X legislatura, che non si sono potuti realizzare nei tempi previsti per molteplici circostanze che hanno imposto ai beneficiari dei **contributi** regionali, per lo più enti locali, modifiche ai rispettivi **cronoprogrammi**, è necessario riprogrammare le spese secondo nuove articolazioni che includono le annualità di riferimento del nuovo bilancio di previsione 2026-2028;

2. È opportuno, in pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sul testo unico del turismo (l.r. 61/2024) prorogare un termine di adeguamento a una delle disposizioni impugnate;
3. Al fine di semplificare e ridurre i costi sia per gli operatori dell'agricoltura sociale che per l'amministrazione regionale è opportuno modificare le disposizioni sulle procedure per il riconoscimento degli operatori e l'avvio dell'attività, eliminando una duplicazione e prevedendo come unico adempimento la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il SUAP del competente comune;
4. È necessario stanziare ulteriori 40.000.000,00 di euro per l'anno 2026 da destinare al sostegno di investimenti, già finanziati e sostenuti dalle aziende del servizio sanitario regionale (SSR) con risorse in conto esercizio, dei quali invece intende farsi carico la Regione tramite opportune risorse in conto capitale finanziate con il ricorso all'indebitamento regionale, al fine di ridurre la perdita d'esercizio 2025 del bilancio consolidato del SSR;
5. È opportuno intervenire in accoglimento dei rilievi che la Sezione regionale di controllo per la Toscana della Corte dei conti, nella relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Toscana del 30 giugno 2025, ha manifestato sulle modalità di finanziamento di interventi di sostegno economico dell'autonomia abitativa dei giovani, che, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al ventesimo anno, si trovano a vivere al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento di tutela adottato dalla competente autorità giudiziaria (c.d. Care Leavers);
6. È opportuno, anche alla luce del buon successo della misura, stanziare le risorse per un nuovo avviso pubblico a favore dei comuni finalizzato alla realizzazione di parcheggi pubblici ai sensi della l.r. 11/2021, al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale;
7. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

CAPO I

Interventi finanziari in materia di attività produttive

SEZIONE I

Turismo

Art. 1

Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018) le parole: “euro 120.000,00 per l'anno 2026, euro 120.000,00 per l'anno 2027,” sono sostituite dalle seguenti: “euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028”.
2. Alla lettera b quinquies) del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017, le parole: “euro 120.000,00 per l'anno 2026 ed euro 120.000,00 per l'anno 2027,” sono soppresse.

3. Dopo la lettera b quinquies del comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è aggiunta la seguente:
“b sexies) fino ad un massimo di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026–2028.”.

Art. 2

Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all'articolo 144 della l.r. 61/2024

1. Al comma 2 dell'articolo 144 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) le parole: “31 dicembre 2025” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2026”.

SEZIONE II

Semplificazioni per gli operatori di agricoltura sociale

Art. 3

Semplificazioni per gli operatori di agricoltura sociale.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2023

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003) è sostituito dal seguente:
“4. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1 e l'avvio delle attività sono subordinate alla presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”.
2. Il comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 20/2023 è abrogato.
3. Il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
“6. La SCIA contiene una relazione che illustra le tipologie di attività che si intendono svolgere e le dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), del possesso dei requisiti di cui al comma 3 e dei requisiti per lo svolgimento dell'attività, secondo quanto previsto dalle normative di settore per le attività di cui all'articolo 1, comma 3, e dal regolamento di cui all'articolo 7.”.
4. Al comma 9 dell'articolo 3 della l.r. 20/2023 le parole: “la DUA di cui al comma 5 e” sono soppresse.

Art. 4

Regolamento di attuazione.
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 20/2023

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 **della l.r. 20/2023** le parole: “nella DUA di cui all'articolo 3, comma 5” sono sostituite dalle seguenti: “nella SCIA di cui all'articolo 3, comma 6”.

Art. 5
Vigilanza e controllo.
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2023

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2023 è sostituito dal seguente:
“1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni.”.

Art. 6
Disposizioni transitorie.
Modifiche all'articolo 13 della l.r. 20/2023

1. Al comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 20/2023 le parole: “la DUA e la SCIA di cui all'articolo 3, commi 5 e 6 entro il termine di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “presentando la SCIA di cui all'articolo 3, comma 6, entro il termine di diciotto mesi”.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 20/2023 è aggiunto il seguente:
“3 bis. Nelle more dell'adeguamento alla legge **...dicembre 2025, n. ... (Legge di stabilità per l'anno 2026)** del regolamento di cui al comma 7, emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 2 aprile 2025, n. 21/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003”), la SCIA di cui all'articolo 3, comma 6, contiene anche lo schema tipo di relazione di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo d.p.g.r. 21/R/2025.”.

SEZIONE III
Fiere

Art. 7
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera S.p.A.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 23/2025

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 maggio 2025, n. 23 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025–2027) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”;
 - b) la parola: “6.500.000,00” è sostituita dalla seguente “6.350.000,00”.
2. Al comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 23/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “6.500.000,00 per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “6.350.000,00 per l'anno 2026”;
 - b) le parole: “2025-2027, annualità 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2026-2028, annualità 2026”.

Art. 8
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Arezzo Fiere S.p.A.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 45/2025

1. Al comma 1 e al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027) la parola: “1.500.000,00” è sostituita dalla seguente: “1.000.000,00”.
2. Al comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 45/2025 le parole: “2025-2027” sono sostituite dalle seguenti: “2026-2028”.

SEZIONE IV

Impianti di risalita

Art. 9

Norma finanziaria.

Modifiche all'articolo 28 della l.r. 41/2025

1. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 31 luglio 2025, n. 41 (Norme in materia di piste da sci e impianti di risalita per la fruizione invernale ed estiva della montagna toscana) sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026”;
 - b) le parole: “2025-2027, annualità 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2026–2028, annualità 2026”.

CAPO II

Interventi in materia socio-sanitaria

Art. 10

Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 19/2019

1. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019–2021) è sostituito dal seguente:

“1. Al fine di sostenere il rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie è autorizzata la concessione di contributi fino a un massimo complessivo di euro 458.764.804,54, secondo la seguente articolazione:

 - a) euro 418.764.804,54 per il periodo 2019-2025;
 - b) euro 40.000.000,00 per l'anno 2026.”.
2. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 dopo le parole: “comma 1” sono inserite le seguenti: “lettera a),”.
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 19/2019 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Agli oneri di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 40.000.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.”.

CAPO III
Interventi finanziari in materia di impianti sportivi

Art. 11

Contributi straordinari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti.

Modifiche all'articolo 16 della l.r. 38/2024

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024-2026) le parole: “, di cui euro 250.000,00 per l'anno 2025 ed euro 250.000,00” sono soppresse.
2. Il comma 3 bis dell'articolo 16 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
“3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere b), c), e da e) a i), fino a un massimo complessivo di euro 2.715.000,00 nel periodo 2025–2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, secondo la seguente ripartizione:
 - a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 350.000,00 per l'anno 2026;
 - b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;
 - c) per l'intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2025;
 - d) per l'intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 575.000,00 per l'anno 2025;
 - e) per l'intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 220.000,00 per l'anno 2025;
 - f) per l'intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 150.000,00 per l'anno 2025;
 - g) per l'intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 70.000,00 per l'anno 2025.”.
3. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 16 della l.r. 38/2024 è aggiunto il seguente:
“3 ter. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.”.

Art. 12

Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti.

Modifiche all'articolo 26 della l.r. 59/2024

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025) le parole: “, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2025 ed euro 600.000,00 per l'anno 2026” sono sostituite dalle seguenti: “di cui euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 600.000,00 per l'anno 2027”.
2. Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:

“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 4.485.000,00 nel triennio 2025-2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

- a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.200.000,00, di cui euro 350.000,00,00 per l’anno 2025, euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027;
- b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 200.000,00 per l’anno 2026;
- c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 550.000,00 per l’anno 2025;
- d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo di euro 550.000,00 di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025, euro 425.000,00 per l’anno 2026 ed euro 25.000,00 per l’anno 2027;
- e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera f), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025;
- f) per l’intervento di cui al comma 1, lettera g), fino a un massimo di euro 350.000,00, di cui euro 175.000,00 per l’anno 2025 ed euro 175.000,00 per l’anno 2026;
- g) per l’intervento di cui al comma 1, lettera h), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025;
- h) per l’intervento di cui al comma 1, lettera i), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026;
- i) per l’intervento di cui al comma 1, lettera l), fino a un massimo di euro 120.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 20.000,00 per l’anno 2026;
- l) per l’intervento di cui al comma 1, lettera m), fino a un massimo di euro 115.000,00 per l’anno 2025.”.

3. Dopo il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 59/2024 è aggiunto il seguente:

“3 bis. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b, fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 600.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.”.

Art. 13

Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi
emergenziali del marzo 2025. Impianti sportivi.
Modifiche all’articolo 3 della l.r. 23/2025

1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025, le parole: “per l’anno 2025,” sono sostituite dalle seguenti: “, di cui 800.000,00 per l’anno 2025, euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027”.
2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025 è sostituita dalla seguente:
“a) al Comune di Pelago, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027;”
3. Il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 23/2025 è sostituito dal seguente:
“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettere b) e c), fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte:

- a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025;
- b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025."

4. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 23/2025 è aggiunto il seguente:

"3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per il 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026–2028, annualità 2026 e 2027."

Art. 14

Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell'utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti.

Modifiche all'articolo 20 della l.r. 23/2025

- 1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/2025 la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2026".
- 2. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 23/2025 è sostituita dalla seguente:
"a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;"
- 3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 23/2025 è sostituita dalla seguente:
"b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;"

CAPO IV

Interventi finanziari in materia di tutela dell'ambiente, del clima e del paesaggio,
e di difesa del suolo

Art. 15

Contributo straordinario al Comune di Arcidosso per concorso alle spese di realizzazione di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico.

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 59/2024

- 1. Al comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 59/2024 le parole: "per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2026".

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 59/2024 le parole: “per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026”, e le parole: “2025-2027, annualità 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2026-2028, annualità 2026;”.

Art. 16

Fondazione Toscana Geotermia. Modifiche all'articolo 25 della l.r. 45/2025

1. Alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale 8 agosto 2025, n. 45 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2025–2027) le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”.
2. Il comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 45/2025 è sostituito dal seguente:
“6. All'onere di spesa di cui al comma 5, fino a un massimo complessivo di euro 2.063.000,00 per il triennio 2026–2028 si fa fronte come segue:
 - a) per il fondo di dotazione di cui al comma 5, lettera a), pari a euro 60.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;
 - b) per il fondo di gestione di cui al comma 5, lettera b), fino a un massimo di euro 2.003.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'anno 2026, euro 663.000,00 per l'anno 2027, e euro 690.000,00 per l'anno 2028 con gli stanziamenti della Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, Programma 01 “Fonti energetiche”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.”.

CAPO V

Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

Art. 17

Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 77 /2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'alinea le parole: “euro 77.380.000,00 per gli anni dal 2022 al 2026”, sono sostituite dalle seguenti: “euro 83.880.000,00 per gli anni dal 2022 al 2028”;
 - b) alla lettera a) le parole: “7.200.000,00 negli anni dal 2022 al 2025”, sono sostituite dalle seguenti: “8.700.000,00 negli anni dal 2022 al 2028”.
 - c) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) la realizzazione di interventi per l'estensione verso Sesto Fiorentino del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina, per l'importo massimo di euro 5.000.000,00 nel biennio 2027-2028.”.
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al numero 3) della lettera a) le parole: “ed euro 2.605.000,00 per l'anno 2025 “e le parole: “e 2025” sono soppresse.
 - b) dopo il numero 3) della lettera a) è inserito il seguente:
“3 bis) fino a un massimo di euro 2.372.407,75 per l'anno 2025 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico

locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025;”.

c) dopo il numero 3 bis) della lettera a) è aggiunto il seguente:

“3 ter) fino a un massimo di euro 1.732.592,25 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026–2028, annualità 2026.”.

d) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

“c bis) per la spesa di cui al comma 1, lettera c bis), per l’importo massimo di euro 5.000.000,00, di cui euro 2.500.000,00 per l’anno 2027 ed euro 2.500.000,00 per l’anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026–2028, annualità 2027 e 2028.”.

Art. 18

Contributo straordinario per l’avvio delle attività propedeutiche e per la realizzazione dei primi interventi per il collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’interporto A. Vespucci.

Modifiche all’articolo 12 della l.r. 73/2018

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2019) la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”.
2. Al comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 73/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) le parole: “per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2026”;
 - b) le parole: “2025-2027, annualità 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2026-2028, annualità 2026”.

Art. 19

Interventi sulla viabilità nel Comune di Firenze.

Modifiche all’articolo 7 della l.r. 97/2020

1. Al comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 97 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2021) la parola: “2026” è sostituita dalla seguente: “2027”.
2. La lettera b) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 97/2020 è sostituita dalla seguente:

“b) fino ad un massimo di euro 480.000,00 per l’anno 2026 e di euro 3.720.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.”.

Art. 20

Disposizioni per la continuità territoriale dell’Isola d’Elba.

Modifiche all’articolo 14 della l.r. 54/2021

1. Al comma 1 bis dell'articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022) le parole: "2026 e 2027" sono sostituite dalle seguenti: "2026, 2027 e 2028".
2. Il comma 3 bis dell'articolo 14 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
"3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1 bis, fino a un massimo di euro 1.300.000,00 per l'anno 2026, euro 1.300.000,00 per l'anno 2027 ed euro 1.300.000,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 04 "Altre modalità di trasporto", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026–2028."

Art. 21

Contributo straordinario al Comune di Fivizzano per la realizzazione della variante SP10 Gassano.
Modifiche all'articolo 15 della l.r. 16/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024) le parole: "biennio 2025-2026" sono sostituite dalle seguenti: "triennio 2026-2028".
2. Il comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 16/2022 è sostituito dal seguente:
"3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.800.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di euro 600.000,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026–2028."

Art. 22

Scavalco ferroviario di Livorno. Collegamento ferroviario in Garfagnana.
Modifiche all'articolo 5 della l.r. 44/2022

1. Nell'alinea del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2023) la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2028".
2. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 44/2022 è sostituita dalla seguente:
"b) per euro 5.000.000,00 per l'anno 2026, euro 11.500.000,00 per l'anno 2027 ed euro 500.000,00 per l'anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 01 "Trasporto ferroviario", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028."

Art. 23

Interventi sul porto di Livorno.
Modifiche all'articolo 6 della l.r. 44/2022

1. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
"4. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1 è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 40.000.000,00 per l'anno 2026, euro 21.600.000,00 per l'anno 2027 e di euro 41.400.000,00 per l'anno 2028, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10

“Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.”.

2. Al comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 44/2022, le parole: “60.000.000,00, di cui euro 30.000.000,00 per l’anno 2028 ed euro 30.000.000,00 per l’anno 2029” sono sostituite dalle seguenti “97.000.000,00, di cui euro 72.000.000,00 per l’anno 2029 ed euro 25.000.000,00 per l’anno 2030”.

Art. 24

Interventi sul porto di Piombino.
Modifiche all’articolo 9 della l.r. n. 44/2022.

1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 44/2022 le parole: “5.361.539,20 nel biennio 2025-2026” sono sostituite dalle seguenti: “5.261.539,20 nel triennio 2026-2028”.
2. Il comma 2 dell’articolo 9 della l.r. n. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.261.539,20, di cui euro 1.000.000,00 per l’anno 2026, euro 3.400.000,00 per l’anno 2027 ed euro 861.539,20 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per vie d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.”.

Art. 25

Contributo straordinario alla Provincia di Grosseto per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano-Santa Fiora.
Modifiche all’articolo 39 della l.r. 25/2023

1. Al comma 1 dell’articolo 39 della **legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025)**, le parole: “di cui euro 2.700.000,00 per l’anno 2026 ed euro 300.000,00 per l’anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026, euro 1.200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.200.000,00 per l’anno 2028”.
2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026, euro 1.200.000,00 per l’anno 2027 ed euro 1.200.000,00 per l’anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.”.

Art. 26

Miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese.
Modifiche all’articolo 40 della l.r. 25/2023

1. Al comma 1 dell’articolo 40 della l.r. 25/2023 le parole: “per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per l’anno 2026”.

2. Al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 25/2023 le parole: “per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026” e le parole: “2025–2027, annualità 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2026–2028, annualità 2026”.

Art. 27

Disposizioni per il completamento di interventi di competenza delle
province sulla viabilità regionale.
Modifiche all'articolo 9 della l.r. 49/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024) le parole: “per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026.
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 49/2023 le parole: “per l'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2026” e le parole: “2025–2027, annualità 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2026–2028, annualità 2026”.

Art. 28

Contributo straordinario al Comune di Firenze per la realizzazione del collegamento viario Le
Piagge-Manifattura Tabacchi.
Modifiche all'articolo 12 della l.r. 59/2024

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 59/2024 le parole: “1.000.000,00 nell'anno 2025, euro 14.000.000,00 nell'anno 2026 ed euro 15.000.000,00 nell'anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “1.000.000,00 nell'anno 2026, euro 15.000.000,00 nell'anno 2027 ed euro 14.000.000,00 nell'anno 2028”.
2. Il comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 30.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 per il 2026, euro 15.000.000,00 per il 2027 ed euro 14.000.000,00 per il 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026–2028.”.

Art. 29

Misure di incentivazione del trasporto ferroviario.
Modifiche all'articolo 18 della l.r. 59/2024.

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 59/2024 le parole: “200.000,00 per l'anno 2025, euro 200.000,00 per l'anno 2026 ed euro 200.000,00 per l'anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “200.000,00 per l'anno 2027 ed euro 400.000,00 per l'anno 2028”.
2. Il comma 6 dell'articolo 18 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 200.000,00 per l'anno 2027 ed euro 400.000,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 01 “Trasporto ferroviario”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2027 e 2028.”.

Art. 30
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio per adeguamenti
delle infrastrutture per lo sbarco sull'Isola di Giannutri.
Modifiche all'articolo 31 della l.r. 23/2025

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della l.r. 23/2025 la parola: "2025" è sostituita dalla seguente: "2026".
2. Il comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 23/2025 è sostituito dal seguente:
"3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla Mobilità", Programma 03 "Trasporto per via d'acqua", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026."

CAPO VI
Interventi finanziari in materia di politiche abitative, infrastrutture civiche, parcheggi

SEZIONE I
Autonomia abitativa dei giovani

Art. 31
Sostegno all'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni residenti fuori dal
nucleo familiare di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Sostituzione dell'articolo 118 sexies della l.r. 65/2010

1. L'articolo 118 sexies della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011) è sostituito dal seguente:

"Art. 118 sexies
Sostegno all'autonomia abitativa dei giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni
residenti fuori dal nucleo familiare di origine
sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria

1. La Regione destina risorse, fino all'importo massimo complessivo di euro 54.000,00 per il triennio 2026-2028, alla concessione di contributi a sostegno del pagamento del canone di locazione da parte di giovani che risiedono al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un valido provvedimento di tutela della competente autorità giudiziaria.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), d), e) dell'articolo 118 ter, e dei seguenti:
 - a) titolarità di un provvedimento dell'autorità giudiziaria che abbia collocato il giovane in comunità residenziali o in affido etero familiare;
 - b) età compresa tra i 18 e i 21 anni;
 - c) indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) inferiore alla soglia di euro 9.360,00;
 - d) residenza in Toscana, fuori dal nucleo familiare d'origine;
 - e) non titolarità, per una quota superiore al 33 per cento, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobili a destinazione abitativa situati in Italia;

- f) non titolarità di contratti di locazione ad uso abitativo.
3. Ai fini della concessione del contributo, costituiscono criteri di priorità:
- a) la presenza di figli;
 - b) la maggiore età anagrafica.
4. Il contributo è corrisposto per la durata di tre anni. La misura del contributo unitario annuo è fissata da un minimo di euro 2.700,00 a un massimo di euro 4.200,00 in funzione della tipologia di soluzione abitativa scelta e tenuto conto della presenza di figli. Per ogni contratto di locazione è ammesso un unico contributo.
5. All'assegnazione dei contributi si accede a seguito di bandi pubblici regionali sulla base di una graduatoria, definita secondo i criteri fissati da ciascun bando, nei limiti della spesa massima complessiva pari ad euro 54.000,00.
6. Il contributo annuo concesso è erogato a seguito della stipula del contratto di locazione ed è ripartito in quote semestrali anticipate.
7. Il contratto di locazione ha durata minima di tre anni.
8. Il contributo è corrisposto esclusivamente per la locazione oggetto del contratto presentato alla Regione e non è cumulabile con altri benefici pubblici, da qualunque ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo o aventi comunque la medesima finalità, ad eccezione della quota B dell'assegno di inclusione di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48 (Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità disciplinate dal bando.
9. Costituiscono motivi di decadenza dal beneficio:
- a) l'omessa produzione del contratto di locazione stipulato nel termine di centottanta giorni dalla data determinata in sede di bando;
 - b) il mancato trasferimento della residenza anagrafica entro novanta giorni dalla stipula del contratto;
 - c) la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese in sede di presentazione della domanda, accertata dall'amministrazione in sede di controllo;
 - d) la risoluzione anticipata del contratto di locazione, secondo quanto disciplinato dal bando.
10. La Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, stabilisce le modalità per la predisposizione del bando di concessione dei contributi, con particolare riferimento:
- a) all'ammontare del contributo da assegnare in rapporto alla tipologia di soluzione abitativa, singola o in convivenza;
 - b) alla presenza di figli;
 - c) alle modalità di restituzione dei contributi oggetto di revoca.
11. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 54.000,00, di cui euro 18.000,00 per ciascuna delle annualità 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 6 "Politiche giovanili, sport e tempo

libero”, Programma 02 “Giovani”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026-2028.”.

SEZIONE II

Infrastrutture civiche

Art. 32

Ristrutturazione degli uffici comunali di San Casciano in Val di Pesa.
Modifiche all’articolo 26 della l.r. 44/2022

1. Al comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 44/2022 le parole: “di cui euro 600.000,00 per l’anno 2024 ed euro 200.000,00 per l’anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “di cui euro 400.000,00 per l’anno 2024 ed euro 400.000,00 per l’anno 2026”.
2. Il comma 3 dell’articolo 26 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00, si fa fronte come segue:
 - a) per euro 400.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;
 - b) per euro 400.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.”.

Art. 33

Contributo straordinario al Comune di Capoliveri per la realizzazione di un canile comprensoriale.
Modifiche all’articolo 45 della l.r. 25/2023

1. Il comma 1 dell’articolo 45 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Capoliveri un contributo straordinario fino a un massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2024 ed euro 300.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di un canile comprensoriale per la lotta al randagismo in località Lacona.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 45 della l.r. 25/2023 è sostituito dal seguente:
“3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 600.000,00, si fa fronte come segue:
 - a) per euro 300.000,00 per l’anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2024-2026, annualità 2024;
 - b) per euro 300.000,00, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 07 “Ulteriori spese in materia sanitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.”.

Art. 34
Contributo straordinario al Comune di Capalbio
per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio.
Modifiche all'articolo 43 della l.r. 42/2023

1. Il comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 27 novembre 2023, n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023–2025) è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Capalbio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2024, euro 100.000,00 per l'anno 2025 ed euro 400.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, si fa fronte come segue:
 - a) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2024 ed euro 100.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025;
 - b) fino a un massimo di euro 400.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026–2028, annualità 2026.”.

Art. 35
Contributo straordinario al Comune di Bagnone
per gli interventi di adeguamento dell'edificio sede della caserma dei Carabinieri.
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 42/2023

1. Il comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Bagnone un contributo straordinario fino a un massimo di euro 520.000,00, di cui euro 52.000,00 per l'anno 2024, euro 208.000,00 per l'anno 2025 ed euro 260.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione di interventi di adeguamento dell'edificio sede della caserma dei Carabinieri di Bagnone.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 44 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 520.000,00, si fa fronte come segue:
 - a) fino a un massimo di euro 52.000,00 per l'anno 2024 ed euro 208.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024 e 2025;
 - b) fino a un massimo di euro 260.000,00 per l'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026–2028, annualità 2026.”.

Art. 36

Contributo straordinario al Comune di Rapolano Terme
per la realizzazione del nuovo collegamento viario e piazza.
Modifiche all'articolo 46 della l.r. 42/2023

1. Il comma 1 dell'articolo 46 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Rapolano Terme un contributo straordinario fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'anno 2024 ed euro 100.000,00 per l'anno 2026, per la realizzazione del nuovo collegamento viario e della piazza nel Comune di Rapolano Terme.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00 si fa fronte come segue:

- a) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2024, con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2023–2025, annualità 2024;
- b) fino a un massimo di euro 100.000,00 per l'anno 2026 con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.”.

Art. 37

Contributo straordinario all'Unione montana dei Comuni del Mugello per gli interventi di
efficientamento energetico da realizzarsi presso il centro carni comprensoriale.
Modifiche all'articolo 49 della l.r. 42/2023

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 42/2023 le parole: “nell'anno 2025” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2026”.

2. Il comma 3 dell'articolo 49 della l.r. 42/2023 è sostituito dal seguente:

“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00, si fa fronte come segue:

- a) fino a un massimo di euro 75.000,00 nell'anno 2024 con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2024;
- b) fino a un massimo di euro 75.000,00 nell'anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali o locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026.”.

Art. 38

Contributo straordinario al Comune di Prato per la realizzazione dell'immobile denominato
“Curation facility” per la conservazione di campioni scientifici extraterrestri.
Modifiche all'articolo 27 della l.r. 59/2024

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 59/2024 le parole: “di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.750.000,00 per l'anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “di cui euro 100.000,00 per l'anno 2026, euro 150.000,00 per l'anno 2027 ed euro 1.750.000,00 per l'anno 2028”.
2. Il comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2026, euro 150.000,00 per l'anno 2027 ed euro 1.750.000,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2026-2028.”.

Art. 39

Contributo straordinario al Comune di Montale
per realizzazione di nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale.
Modifiche all'articolo 30 della l.r. 59/2024

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Montale un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 15.000,00 per l'anno 2025, euro 305.000,00 per l'anno 2026, euro 1.280.000,00 per l'anno 2027 ed euro 400.000,00 per l'anno 2028, per i lavori di realizzazione di una nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale.”.
2. Il comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 2.000.000,00, si fa fronte come segue:
a) per euro 15.000,00 per l'anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025;
b) per euro 305.000,00 per l'anno 2026, euro 1.280.000,00 per l'anno 2027 ed euro 400.000,00 per l'anno 2028, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028.”.

Art. 40

Lavori di valorizzazione delle mura storiche del castello
mediante ripristino dell'accessibilità con nuovo ascensore nel Comune di Caprese Michelangelo.
Abrogazione dell'articolo 36 della **l.r. 59/2024**

1. L'articolo 36 della **l.r. 59/2024** è abrogato.

SEZIONE III

Parcheggi

Art. 41

Contributi a decorrere dal 2027.

Inserimento dell'articolo 2 ter nella l.r. 11/2021

1. Dopo l'articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell'ambito di azioni di riqualificazione urbana) è inserito il seguente:

“Art. 2 ter Contributi a decorrere dal 2027

1. A decorrere dal 2027 i contributi sono concessi sulla base di specifico avviso pubblico, da attivarsi nell'annualità 2026, per concorrere al rimborso dei soli oneri di ammortamento corrispondenti all'importo delle stesse rate di ammortamento, per l'intera durata dei mutui contratti dai comuni e, comunque, per un periodo non superiore a venti anni.
2. I contributi sono versati dalla Regione fino all'importo massimo annuo di euro 500.000,00 per l'anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per ciascuna annualità dal 2028 al 2046.”.

Art. 42 Norma finanziaria. Inserimento dell'articolo 6 ter nella l.r. 11/2021

1. Dopo l'articolo 6 bis della l.r. 11/2021 è aggiunto il seguente:

“Art. 6 ter Norma finanziaria per i contributi di cui all'articolo 2 ter

1. All'onere di spesa di cui all'articolo 2 ter, fino a un massimo di euro 500.000,00 per l'anno 2027 e di euro 1.000.000,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2027 e 2028.
2. Ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015, agli oneri per gli esercizi successivi, fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00 annui a decorrere dall'anno 2029 e fino al 2046, si fa fronte con legge di bilancio.”.

CAPO VII

Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali

Art. 43 Acquisizione al patrimonio regionale di immobili di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A. per finalità di valorizzazione culturale. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 48/2022

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 (Terme di Montecatini S.p.A. Acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati “Terme Tettuccio”, “Terme Regina” e “Terme Excelsior”):

- a) la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”;
b) le parole: “2025–2027, annualità 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2026–2028, annualità 2026”.

Art. 44

Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini.
Modifiche all’articolo 60 della l.r. 45/2025

1. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 45/2025 la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”.
2. Al comma 2 dell’articolo 60 della l.r. 45/2025 la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026” e le parole: “2025-2027, annualità 2025” sono sostituite dalle seguenti: “2026-2028, annualità 2026”.

Art. 45

Norma finanziaria.
Modifiche all’articolo 7 della l.r. 54/2025

1. L’articolo 7 della legge regionale 22 agosto 2025, n. 54 (Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana) è sostituito con il seguente:

“Art. 7

Norma finanziaria

1. All’onere di spesa di cui all’articolo 3, fino a un massimo di euro 1.050.000,00, di cui euro 350.000,00 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2026-2028.”.

CAPO VIII

Interventi finanziari in materia di edilizia scolastica

Art. 46

Finanziamenti straordinari per interventi di edilizia scolastica nella Provincia di Pistoia.
Modifiche all’articolo 14 della l.r. 44/2022

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”.
2. Il comma 2 bis dell’articolo 14 della l.r. 44/2022 è sostituito dal seguente:
“2 bis. Il termine di rendicontazione alla competente struttura regionale del contributo di cui al comma 1, lettera c), è fissato al 31 dicembre 2026.”.

Art. 47

Contributo straordinario per intervento di edilizia scolastica nel Comune di Londa.
Modifiche all'articolo 40 della l.r. 42/2023

1. Al comma 4 dell'articolo 40 della l.r. 42/2023 le parole: "31 dicembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2027".
2. Al comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 42/2023 le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2027".

Art. 48
Contributo straordinario al Comune di Fauglia
per la costruzione di una nuova sede dell'Istituto comprensivo Giovanni Mariti.
Modifiche all'articolo 17 della l.r. 38/2024

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 38/2024 le parole: "di cui euro 1.016.000,00 per l'anno 2025, ed euro 684.000,00 per l'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti: "di cui euro 500.000,00 per l'anno 2026, euro 1.000.000,00 per l'anno 2027 ed euro 200.000,00 per l'anno 2028".
2. Al comma 5 dell'articolo 17 della l.r. 38/2024 la parola: "2026" è sostituita dalla seguente: "2028".
3. Al comma 6 dell'articolo 17 della l.r. 38/2024 la parola: "2027" è sostituita dalla seguente: "2029".
4. Il comma 9 dell'articolo 17 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
"9. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.700.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'anno 2026, euro 1.000.000,00 per l'anno 2027 ed euro 200.000,00 per l'anno 2028, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2026-2028."

Art. 49
Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica.
Modifiche all'articolo 43 della l.r. 59/2024

1. Nell'alea del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 59/2024 la parola: "3.410.000,00" è sostituita dalla seguente: "5.410.000,00".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 59/2024 è sostituita dalla seguente:
"b) al Comune di Abbadia San Salvatore, fino a un massimo di euro 2.700.000,00, di cui euro 1.741.380,00 per l'anno 2026 ed euro 958.620,00 per l'anno 2027, per sostenere i costi dei lavori per la realizzazione del nuovo plesso scolastico Scuola primaria e secondaria di primo grado in via Hamman, nel medesimo Comune;"
3. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 43 della l.r. 59/2024 è soppresso.
4. Il comma 9 dell'articolo 43 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
"9. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettere a) e d), fino a un massimo complessivo di euro 2.010.000,00 per il triennio 2025-2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria",

Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025-2027, secondo la seguente ripartizione:

- a) per l'intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 375.000,00 per l'anno 2025, euro 750.000,00 per l'anno 2026 ed euro 375.000,00 per l'anno 2027;
- b) per l'intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 510.000,00, di cui euro 30.000,00 per l'anno 2025, euro 460.000,00 per l'anno 2026 ed euro 20.000,00 per l'anno 2027.”.

5. Dopo il comma 9 dell'articolo 43 della l.r. 59/2024 è aggiunto il seguente:

“9 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 2.700.000,00, di cui euro 1.741.380,00 per l'anno 2026 ed euro 958.620,00 per l'anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026 e 2027.”.

Art. 50

Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica.
Modifiche all'articolo 62 della l.r.45/2025

- 1. Al comma 1 dell'articolo 62 della l.r. 45/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'alinea la parola: “10.064.819,95” è sostituita dalla seguente: “8.064.819,95”;
 - b) la lettera h) è abrogata.
- 2. Al comma 8 dell'articolo 62 della l.r. 45/2025 le parole: “, e al 31 dicembre 2029 per l'intervento di cui al comma 1, lettera h)” sono soppresse.
- 3. Al comma 10 dell'articolo 62 della l.r. 45/2025 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) nell'alinea la parola: “10.064.819,95” è sostituita dalla seguente: “8.064.819,95”;
 - b) alla lettera a) la parola: “8.400.000,00” è sostituita dalla seguente: “6.400.000,00”;
 - c) il numero 5) della lettera a) è abrogato.

CAPO IX

Correzioni di errori materiali

Art. 51

Contributo straordinario al Comune di Seggiano per l'acquisto dell'immobile “Palazzo **Ugurgieri**”, da destinare a sede di centro di soggiorno studio e alta formazione.
Modifiche all'articolo 44 della l.r. 45/2025

- 1. Al comma 1 dell'articolo 44 della l.r. 45/2025 le parole: “(vedi allegato)” sono soppresse.

Art. 52

Copertura finanziaria.
Modifiche all'articolo 72 della l.r. 45/2025

1. Al comma 1 dell'articolo 72 della l.r. 45/2025, le parole: “12, 19, 30, 39, 40, 51, 52,” sono sostituite dalle seguenti: “17, 27, 41, 52, 53, 65, 66,”.

CAPO X
Disposizioni finali

Art. 53
Copertura finanziaria

1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 46, 47, 51, 52 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e alla stessa si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le entrate previste nel bilancio di previsione 2026-2028, nel rispetto delle destinazioni ivi definite per missioni, programmi e titoli di spesa di cui alla legge regionale (***Bilancio di previsione finanziario 2026 – 2028***).

Art. 54
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Relazione illustrativa

Articolo 1: Nello “schema di lettura” del territorio regionale rappresentato dai cammini e dagli itinerari culturali, un grande rilievo ha la via Francigena, su cui la Regione Toscana ha realizzato investimenti importanti per definizione, messa in sicurezza, miglioramento del tracciato, animazione, organizzazione, promozione e la comunicazione. Il tracciato complessivo, di circa 400 chilometri ed attraversa 30 comuni della nostra regione, con ambienti assai diversi tra loro: dalla montagna al mare, dal mare alle aree interne; interessando città, borghi, valli. I necessari interventi di manutenzione sono destinati a garantire l’agibilità e la conservazione del percorso nel suo insieme, ripristinando le condizioni ottimali per il transito dell’escursionista. La manutenzione è particolarmente necessaria sui tratti più sensibili, non ricadenti in sede stradale, sui sentieri ed altri tratti al di fuori dei centri urbani. Per sostenere tali interventi, il cui costo medio a chilometro viene stimato in 300 euro, da diversi anni la Regione stanZIA un contributo straordinario, da assegnarsi ai comuni capofila delle aggregazioni territoriali, in considerazione della giusta ponderazione delle risorse con riguardo ai tratti con maggiori criticità manutentive. La norma qui proposta prevede anche per l’anno 2028 l’assegnazione di un contributo straordinario ai quattro comuni capofila della Via Francigena, per fronteggiare le esigenze di mantenimento.

Articolo 2: Questo articolo di modifica dell’articolo 144, comma 2, della legge regionale 61/2024 (Testo unico del turismo) propone la proroga del termine entro il quale coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio, devono conformarsi al dettato del comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 61/2024, che impone che il numero di camere e di capacità ricettiva massima sia quello previsto per una singola struttura. L’intervento risulta opportuno in pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto, tra gli altri, anche l’articolo 41, per evitare - in attesa degli esiti del giudizio - ricadute negative sugli operatori economici, stante l’imminenza della scadenza del citato termine (31 dicembre 2025) di adeguamento al comma 4 dell’articolo 41 della l.r. 61/2024.

Il termine così prorogato viene inoltre allineato a quello già previsto dal comma 3 dello stesso articolo 144 della l.r. 61/2024 (“Le disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, si applicano a far data dal 1° luglio 2026”) per adeguarsi all’obbligo di mutamento di destinazione d’uso da residenziale a turistico ricettivo e riguardante tutte le strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione.

Con la modifica si prevede, dunque, che fino alla data del 30 giugno 2026, coloro che gestiscono in forma imprenditoriale due esercizi di affittacamere o bed and breakfast nell’ambito del medesimo edificio alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare ad esercitare tale attività nel rispetto di quanto previsto dalle previgenti disposizioni della l.r. 86/2016.

Dal 1° luglio 2026 sarà efficace la disposizione che limita la capacità ricettiva in questi specifici casi.

Articoli 3-6: Al fine di semplificare e ridurre i costi sia per gli operatori dell’agricoltura sociale che per l’amministrazione regionale si propone di modificare l’articolo 3 della l.r. 20/2023 relativo alle procedure per il riconoscimento degli operatori e l’avvio dell’attività, eliminando l’adempimento relativo alla presentazione della dichiarazione unica aziendale (DUA) presso ARTEA e prevedendo come unico adempimento la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il SUAP del competente comune, nella quale l’operatore deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti compresi quelli che nella vigente disciplina sono dichiarati nella DUA.

Per coordinamento testuale si interviene inoltre sugli articoli 7, 8 e 13 della l.r. 20/2023 per adeguarli alla suddetta modifica.

Articolo 7: Al fine di sostenere il processo di rilancio e sviluppo di Firenze Fiera Spa, società partecipata al 31,95% da Regione Toscana, l'articolo 6 della l.r. 23/2025 ha autorizzato la Giunta Regionale a sottoscrivere un aumento di capitale sociale, come risultante dal piano industriale da sottoporre all'approvazione dei soci nel corso dell'anno 2025, sostenendo una spesa massima di euro 6.500.000,00. L'assemblea ordinaria dei soci svoltasi il 29 luglio 2025 ha approvato all'unanimità il Piano di rilancio e sviluppo 2025-2028, nel quale la società ha previsto nell'arco di piano di realizzare investimenti per 13,676 milioni, le cui fonti finanziarie attingono per 6,350 milioni da un aumento di capitale che si sarebbe dovuto realizzare nel 2025, e per la parte restante da risorse proprie della società. Tuttavia, l'assemblea straordinaria che si sarebbe dovuta svolgere per procedere all'approvazione "... dell'aumento del capitale sociale a pagamento da sottoscrivere in danaro per un ammontare massimo di 6,350 milioni di euro" è stata rinviata su espressa richiesta dei soci pubblici, stante la volontà di esprimere al riguardo un indirizzo concertato, anche alla luce del Patto parasociale tra i soci pubblici, approvato dalla Giunta con delibera n. 973 del 14 luglio 2025 e in via di sottoscrizione. L'operazione di approvazione dell'aumento di capitale sociale di Firenze Fiera Spa risulta quindi rideterminata nell'importo massimo di 6,350 ml. di euro, ed è di fatto slittata alla fine dell'esercizio 2025, con dispiegamento degli effetti finanziari nella prima parte dell'esercizio 2026.

Articolo 8: La Società Arezzo Fiere e Congressi S.r.l. è partecipata al 36,81% da Regione Toscana e, in virtù del Patto di sindacato sottoscritto il 10 giugno 2025 fra i soci pubblici Regione Toscana, Provincia di Arezzo, Comune di Arezzo e Camera di Commercio di Arezzo-Siena, si configura "a controllo pubblico" ai sensi del TUSP. La società, nell'ambito di un percorso di risanamento e di consolidamento delle attività storiche e di lancio di nuovi eventi fieristici, congressuali, ha approvato e sottoposto ai soci nel mese di dicembre 2025 un piano industriale di "Risanamento e Rilancio" che indica la necessità di un aumento di capitale sociale pari a 1.800.000,00 euro, da destinare alla manutenzione e riqualificazione delle strutture e ad altri investimenti relativi al consolidamento delle attività da attivare nel corso del 2026.

La partecipazione della Regione Toscana a detto aumento di capitale, prevista all'articolo 3 della l.r. 45/2025, con uno stanziamento che passa da 1.500.000,00 a 1.000.000,00 di euro.

Si conferma altresì che la sottoscrizione dell'aumento potrà avvenire in modo non proporzionale all'attuale partecipazione detenuta, prefigurandone quindi un possibile incremento.

Lo stanziamento di 1.000.000,00 consentirà comunque alla Regione di assicurare la sottoscrizione proporzionale alla quota del 36,81% posseduta (per un valore pari a 662.580,00 euro), ma le consentirà anche di esprimere la propria disponibilità a sottoscrivere parte dell'eventuale inoptato dai rimanenti soci, fino al 55,5% dell'aumento deliberato.

Articolo 9: si tratta di un mero rinvio all'esercizio 2026 dello stanziamento di 500.000 euro dedicato alla concessione di contributi per le spese di funzionamento a carico di soggetti pubblici per impianti di loro proprietà, in considerazione del fatto che l'approvazione a fine luglio 2025 della norma in questione, a cavallo della chiusura della precedente legislatura, non ha consentito la tempestiva approvazione degli indirizzi di Giunta necessari alla pubblicazione del relativo bando, facendo venir meno la possibilità di utilizzare lo stanziamento nell'anno 2025.

Articolo 10: Il comma 1 dell'art 14 della l.r 19/2019 viene modificato per prevedere la concessione di un contributo in conto capitale per l'anno 2026, fino a un massimo di 40.000.000,00 di euro.

La norma dell'articolo 14 in generale prevede lo stanziamento di risorse per il rinnovamento ed il potenziamento del patrimonio strutturale (edilizio) e del patrimonio strumentale (apparecchiature sanitarie) al fine di garantire prestazioni appropriate e qualitativamente adeguate, anche in un'ottica di miglioramento continuo e di propensione all'innovazione. L'ulteriore stanziamento di

40.000.000,00 di euro si rende necessario al fine di provvedere alla copertura economico-finanziaria degli oneri sostenuti dagli enti ed aziende del SSR per spese in conto capitale sostenute nel 2025, inizialmente finanziate con risorse di parte corrente per carenza di risorse in conto capitale disponibili. Nel corso dei monitoraggi economici, effettuati con le aziende e gli enti del SSR e riscontrati nei modelli CE trimestrali, è emerso che nel corso dell'esercizio 2025 sono stati realizzati investimenti, in massima parte urgenti e imprescindibili ovvero indispensabili per scongiurare un rischio per la sicurezza dei pazienti o dei lavoratori o per ottemperare a prescrizioni degli organi di controllo, che le Aziende sanitarie hanno finanziato temporaneamente con contributi in conto esercizio (provenienti dal Fondo Sanitario Regionale), non disponendo di risorse in c/capitale sufficienti rispetto ai rispettivi fabbisogni. Tali investimenti in parte vengono ora coperti attraverso riprogrammazione di finanziamenti regionali già assegnati ma non ancora rendicontati ed in parte, per una somma di 40.000.000,00 euro, necessitano invece di adeguata copertura. La suddetta modalità di finanziamento degli investimenti attraverso contributi in conto esercizio, in base a quanto stabilito dall'articolo 29 del d.lgs. 118/2011, ha infatti un impatto negativo sul conto economico delle aziende e degli enti del SSR e determinerebbe - se mantenuta - un peggioramento del risultato del conto economico consolidato del SSR per l'anno 2025.

Il "Fondo per interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico" ex articolo 20 della legge 67/1988, strumento principe per il sostegno degli interventi di edilizia sanitaria attraverso la concessione di contributi in conto capitale, continua ad essere rifinanziato a livello statale, ma lo stesso non è stato strutturato per finanziare interventi di piccola dimensione, manutenzioni straordinarie, arredi, sostituzioni di piccole apparecchiature, e ciò sia per la dimensione minima richiesta per ciascun intervento sia per la complessità e lunghezza dell'iter di programmazione. Accade quindi che le aziende e gli enti si trovino a finanziare investimenti urgenti o comunque di dimensione più piccola con risorse correnti e ciò, oltre che non appropriato da un punto di vista di corretta gestione finanziaria, sottrae anche risorse al finanziamento dei servizi sanitari, risorse necessarie al raggiungimento degli equilibri di bilancio del SSRT.

Pertanto si è reso opportuno reperire ulteriori risorse, coperte tramite incremento del livello di indebitamento dell'anno 2026, per recuperare la copertura, con risorse in conto capitale, degli investimenti sopra richiamati, già effettuati dalle aziende sanitarie nel corso dell'esercizio 2025 e temporaneamente anticipati da queste ultime con l'utilizzo di quote del FSR. Ciò è possibile in quanto le aziende e gli enti del SSR, che adottano la contabilità economico-patrimoniale, non hanno ancora chiuso le rispettive contabilità relative all'esercizio 2025 e, di conseguenza, non hanno ancora adottato i rispettivi bilanci d'esercizio 2025. Le spese in questione, in quanto già sostenute, sono pertanto rendicontabili da parte delle aziende sanitarie che le hanno effettuate.

Articolo 11: Con riferimento al contributo regionale di cui all'articolo 16 della legge regionale 38/2024, poi modificato con l'articolo 17, comma 1, della legge regionale 58/2024, e relativo all'intervento di manutenzione straordinaria per il rifacimento della pista di atletica dell'impianto sportivo "Fontevivo", l'amministrazione comunale ha comunicato di disporre di un progetto globale, non ancora approvato, che necessita di modifiche e di una suddivisione in 3 stralci funzionali – in quanto opere indipendenti tra loro - per una graduale attuazione in base all'impegno economico assunto da parte dell'ente. Del primo stralcio si prevede la realizzazione nel 2026. Per tale motivo, il Comune di San Miniato ha comunicato la propria richiesta di riprogrammare lo stanziamento complessivo del finanziamento regionale, fino a un massimo di euro 500.000,00, sull'annualità 2026.

Articolo 12: Con l'articolo 26, comma 1, lettera b), della legge regionale 59/2024, la Giunta regionale è stata autorizzata ad assegnare al Comune di Crespina Lorenzana un contributo straordinario per la realizzazione di una palestra in località Cenaia. L'amministrazione comunale ha comunicato al settore competente la propria difficoltà nel completare l'opera entro l'anno 2026, chiedendo una rimodulazione delle risorse - fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00 - in euro 200.000,00 nell'anno 2026 e 600.000,00 euro nell'anno 2027. La realizzazione dell'intervento necessita infatti di

tempi non compatibili con la conclusione fissata al 2026, determinando una modifica al cronoprogramma dovuta a ragioni di natura amministrativa, in particolare alla necessità che prima dell'avvio dei lavori sia ultimato il procedimento espropriativo dell'area su cui è prevista la realizzazione dell'intervento. L'iter di esproprio potrà essere avviato soltanto dopo il finanziamento dell'opera e la predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica.

Articolo 13: Con l'articolo 3 della legge regionale 23/2025 la Giunta regionale è stata autorizzata ad assegnare al Comune di Pelago un contributo straordinario per gli impianti sportivi nell'ambito delle misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Il Comune ha comunicato al settore regionale competente che, durante la redazione del progetto di fattibilità dell'intervento, è emersa la necessità di approfondire alcuni aspetti geologici che comportano indagini conoscitive sul terreno sul quale insiste il campo sussidiario. Tale criticità ha determinato una modifica del cronoprogramma procedurale, che prevede nell'annualità 2026 l'incarico per le indagini e la progettazione esecutiva e per il 2027 l'esecuzione dei lavori, e la conseguente richiesta di spostamento del contributo regionale fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2026 e 200.000,00 per l'anno 2027.

Articolo 14: Con l'articolo 20 della legge regionale n. 23/2025, la Giunta regionale è stata autorizzata ad assegnare contributi

- a) al Comune di Cecina, fino a un massimo di euro 280.000,00 per l'anno 2025, per concorrere alle spese della progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova piscina comunale;
- b) al Comune di Grosseto un contributo straordinario per la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a spogliatoi presso l'impianto sportivo comunale in località Roselle.

I comuni hanno comunicato al settore regionale competente la propria difficoltà previsionale nel completare i lavori entro l'anno 2025, e chiesto quindi la rimodulazione degli stanziamenti, a spesa invariata, sull'annualità 2026.

Articolo 15: Con la presente modifica si propone di spostare all'esercizio 2026 l'esigibilità della spesa autorizzata dall'articolo 2 della l.r. 59/2024, con cui è stato concesso un contributo straordinario di euro 1.500.000,00 in favore del Comune di Arcidosso, per il completamento di una rete di teleriscaldamento alimentata da vapore geotermico e delle principali frazioni. A tal fine il Comune di Arcidosso ed Enel Green Power Italia S.r.l. (EGPI) hanno costituito nel 2022 un raggruppamento temporaneo di imprese (in qualità rispettivamente di mandatario-capofila e in quella di mandante); il progetto prevede le seguenti unità principali:

- a) Centrale Termica (realizzata da EGPI riutilizzando il fluido geotermico della centrale geotermoelettrica di Bagnore 3 ubicata nel Comune di Santa Fiora), dimensionata per far fronte alla nuova potenza di picco (28,7 MWt);
- b) Rete di distribuzione (realizzata dal solo Comune di Arcidosso), costituita da una rete primaria ad acqua surriscaldata (M 120°C / R 75°C) atta al trasporto dell'energia termica dalla Centrale Termica alle Stazioni di Rilancio; n°3 SR (stazioni di rilancio), comprensive di scambiatori a piastre oltreché di sistemi di pompaggio, necessarie per raggiungere la maggior parte delle utenze finali; reti secondarie di distribuzione capillare, ossia circuiti ad acqua calda attraverso i quali l'energia termica raggiunge l'ingresso alle singole utenze, a partire dalle SR, per un'estensione attualmente stimata in circa 38 km.

Relativamente alla copertura finanziaria dell'unità b) Rete di distribuzione del progetto, è stato ottenuto il finanziamento da parte del Ministero dell'Ambiente e Sicurezza Energetica a valere sui fondi PNRR / NextGenerationEU, Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 "Sviluppo di Sistemi di Teleriscaldamento" (Cup: F47J22000020004); la parte restante del finanziamento sarà assicurata dal Comune e dalla Regione con il suddetto finanziamento.

Tuttavia il Comune ha segnalato che problematiche inerenti al rinvenimento di numerosi sottoservizi non segnalati hanno reso necessario aggiornare il progetto adeguandone i tracciati e

conseguentemente molte lavorazioni sono slittate all'anno 2026, da cui la richiesta di spostare all'esercizio 2026 l'esigibilità del contributo di euro 1.500.000,00.

Articolo 16: La presente modifica normativa interviene sul comma 6 dell'articolo 25 della l.r. 45/2025 relativo alla norma finanziaria per la costituzione di una nuova Fondazione denominata Fondazione Toscana Geotermia, stante l'impossibilità di completare l'iter di approvazione degli atti fondamentali per la costituzione della Fondazione entro l'anno 2025.

In particolare si modificano:

- a) l'onere complessivo di spesa di cui al comma 5, che passa da un massimo complessivo di euro 1.410.000,00 per il triennio 2025-2027 a un massimo complessivo di euro 2.063.000,00 per il triennio 2026-2028 per effetto della previsione di spesa di euro 690.000,00 per l'anno 2028, pari al valore massimo previsto per la contribuzione del fondo di gestione da parte della Regione Toscana, e per la ridefinizione dell'importo del fondo di gestione per l'anno 2027 che passa da euro 690.000,00 ad euro 663.000,00, pari al fondo di gestione anno 2026, incrementato per l'applicazione del tasso di inflazione del 2%, in quanto nella norma originaria il valore era invece commisurato all'importo massimo previsto per la contribuzione al fondo di gestione, importo che viene invece previsto per l'anno 2028;
- b) l'imputazione all'anno 2026 del fondo di dotazione di cui al comma 5, lettera a), pari a euro 60.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 1 "Fonti energetiche", Titolo 3 "Spese per incremento attività finanziarie" del bilancio di previsione 2026-2028, annualità 2026;
- c) la determinazione dell'onere finanziario relativo al fondo di gestione di cui al comma 5, lettera b), fino a un massimo di euro 2.003.000,00, di cui euro 650.000,00 per l'anno 2026, euro 663.000,00 per l'anno 2027, e euro 690.000,00 per l'anno 2028.

Con l'occasione si procede altresì a modificare un refuso presente al comma 5 dell'articolo 25.

Articolo 17: L'articolo propone due diverse modifiche alla disposizione della l.r. 77/207 in tema di tramvia:

1) contributi straordinari per lo sviluppo della progettazione riguardante il sistema tramviario fiorentino e la sua estensione nell'area metropolitana fiorentina, oggetto di uno specifico accordo di programma approvato con d.p.g.r. 14 dicembre 2021, n. 267, sottoscritto dagli enti coinvolti in data 25 novembre 2021: il Comune di Firenze, soggetto attuatore, ha aggiornato la quantificazione del fabbisogno necessario per la redazione della progettazione della linea 4.2 "Le Piagge-Campi Bisenzio" e della linea 2.2 "Aeroporto-Sesto Fiorentino" e ha richiesto un cofinanziamento aggiuntivo complessivo di euro 1.500.000,00. Per dare seguito agli impegni del sopracitato accordo di programma per la redazione delle sopracitate progettazioni è necessario prevedere con la presente legge:

- a) lo slittamento sul 2026 di euro 232.592,25 corrispondente all'importo non ancora impegnato dei 7.200.000,00 euro già messo a disposizione dall'accordo stesso,
- b) lo stanziamento aggiuntivo di euro 1.500.000,00 euro nell'annualità 2026 al fine di consentire l'intera copertura finanziaria delle due progettazioni come anche previsto all'articolo 6, comma 3, dello stesso accordo. Il cofinanziamento regionale dedicato alla progettazione, con l'accoglimento della proposta, salirebbe ad euro 8.700.000,00 nelle annualità dal 2022 al 2026.

2) Nell'ambito della conferenza di servizi decisoria sul progetto definitivo per la realizzazione della linea 2.2 "Aeroporto-Sesto Fiorentino", finanziata per euro 224,5 milioni da fondi del PR FESR 21-27 e dell'Accordo per la Coesione FSC 2021-2027, in corso di svolgimento, sono stati acquisiti dal Comune di Firenze, in qualità di soggetto attuatore dell'opera, pareri favorevoli con prescrizioni che comportano maggiori costi per lavori stimati in euro 5.000.000,00. Per dare seguito agli impegni del sopracitato accordo, richiamando in particolare l'articolo 6, comma 3, con la presente disposizione viene proposto lo stanziamento aggiuntivo di euro 5.000.000,00 di cui 2.500.000,00 nell'annualità

2027 e 2.500.000,00 nell'annualità 2028, al fine di consentire l'intera copertura finanziaria della linea 2.2 "Aeroporto-Sesto Fiorentino".

Articoli 18 e 19: Le disposizioni in questione prevedono, rispettivamente, modifiche all'articolo 12 della legge regionale 78/2018 e all'articolo 7 della legge regionale 97/2020. Si tratta di rimodulazioni necessarie per la attualizzazione dei cronoprogrammi relativi ai finanziamenti regionali destinati alla realizzazione delle opere: (art. 18 collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l'interporto A. Vespucci; art. 19 viabilità nel Comune di Firenze) che hanno subito delle variazioni e pertanto risultano da adeguare. In particolare per la viabilità di Firenze il differimento è correlato all'inserimento nel cronoprogramma di una fase relativa all'esecuzione delle procedure espropriative occorrenti.

Articolo 20: Con deliberazione della Giunta 953/2024 si è previsto che la Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 3, della legge 27 novembre 2023, n. 170, concorra in via sussidiaria, mediante proprie risorse, alla completa copertura finanziaria degli oneri di servizio pubblico per l'aeroporto dell'Isola d'Elba per il triennio 2025-2027 a titolo di compensazione fissati in euro 5.911.746,84, IVA inclusa. Tuttavia, il protrarsi delle procedure di gara e l'affidamento del contratto a decorrere dal 1° aprile 2025 hanno determinato lo slittamento della conclusione del contratto all'anno 2028, con possibilità di attivare una eventuale proroga per ulteriori dodici mesi la cui copertura finanziaria dovrà essere assicurata dalle risorse regionali. Le nuove risorse afferenti all'anno 2028 sono necessarie a garantire la continuità territoriale aerea fino alla conclusione del contratto di affidamento del servizio nel 2028 e ad assicurare l'eventuale proroga prevista dal contratto.

Articoli 21-30: Si propongono le modifiche di alcune leggi regionali per le rimodulazioni dei finanziamenti ivi previsti, dovute alle attualizzazioni dei cronoprogrammi delle rispettive opere, che in sintesi si esplicano di seguito:

- a) **Articolo 21:** modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 16/2022 per la realizzazione della variante SP 10 Gassano da parte del Comune di Fivizzano. Il relativo cronoprogramma necessita di modifica a seguito delle verifiche delle prescrizioni V.I.A. e delle integrazioni richieste dalle competenti strutture regionali;
- b) **Articolo 22:** modifiche all'articolo 5 della legge regionale 44/2022 per la realizzazione dello scavalco ferroviario di Livorno; la rimodulazione si rende necessaria per adeguare il finanziamento al cronoprogramma che deve essere attualizzato;
- c) **Articolo 23:** modifiche all'articolo 6 della legge regionale 44/2022 per la realizzazione di interventi sul porto di Livorno. La modifica è necessaria poiché la struttura commissariale competente per le opere, a seguito dell'approvazione del relativo progetto esecutivo, ne ha adeguato il cronoprogramma;
- d) **Articolo 24:** modifiche all'articolo 9 della legge regionale 44/2022 per la realizzazione di interventi sul porto di Piombino, rese necessarie in esito alla modifica del cronoprogramma tecnico amministrativo trasmesso dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, quale soggetto attuatore;
- e) **Articolo 25:** modifiche all'articolo 39 della legge regionale 25/2023 per la realizzazione di un nuovo tracciato stradale in variante a quello esistente della SP 4 Pitigliano-Santa Fiora. La Provincia di Grosseto ha richiesto rimodulazione del cronoprogramma attuativo, a seguito della redazione del documento di fattibilità alternativa progettuale della Regione e delle relative indagini geognostiche e dei monitoraggi inclinometrici effettuati;
- f) **Articolo 26:** modifiche all'articolo 40 della legge regionale 25/2023 per la realizzazione di interventi di miglioramento della viabilità nella montagna pistoiese. La rimodulazione dei

finanziamenti regionali si rende necessaria per consentire a tutti gli enti interessati lo svolgimento dei procedimenti relativi e necessari in correlazione agli interventi da realizzare;

- g) **Articolo 27:** modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 49/2023 per il completamento di interventi di competenza delle province sulla viabilità regionale. Le province devono completare le opere di investimento in quanto già da esse appaltate al 1° gennaio 2016;
- h) **Articolo 28:** La Regione Toscana con l'articolo 12 della l.r. 59/2024 ha disposto l'assegnazione al Comune di Firenze di un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 30.000.000,00, di cui euro 1.000.000,00 nell'anno 2025, euro 14.000.000,00 nell'anno 2026 ed euro 15.000.000,00 nell'anno 2027 per l'intervento di realizzazione della strada di collegamento Le Piagge-Manifattura Tabacchi, opera viaria connessa alla linea tramviaria 4.1 "Leopolda-Piagge". Preso atto della variazione del cronoprogramma dell'intervento e della relativa richiesta pervenuta dal Comune di Firenze dopo valutazione dell'iter progettuale (progettazione definitiva) dell'intervento, si propone lo slittamento dello stesso dal triennio 2025/2027 al triennio 2026/2028;
- i) **Articolo 29:** le modifiche sono connesse all'opportunità poste dal regolamento di semplificazione per categoria, in corso di adozione da parte della Commissione Europea, ed inerente al tema degli aiuti di Stato;
- j) **Articolo 30** le modifiche si sono rese necessarie in ragione dell'allungamento dei tempi per lo svolgimento delle attività di progettazione, propedeutiche all'approvazione dell'intervento ed al successivo affidamento dei lavori.

Articolo 31: Con la legge regionale 40/2024 (di modifica della legge regionale 65/2010) si è predisposta una misura di sostegno economico dell'autonomia abitativa dei giovani, che, al compimento del diciottesimo anno di età e fino al ventunesimo anno, si trovano a vivere al di fuori del nucleo familiare di origine in forza di un provvedimento di tutela adottato dalla competente autorità giudiziaria (c.d. *care leavers*). Successivamente all'indizione di avviso con decreto dirigenziale 8126 del 17 aprile 2025, e nelle more dell'approvazione della relativa graduatoria, è stata trasmessa la relazione sulle tipologie delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi della Regione Toscana pubblicate nell'anno 2024, con la quale la Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Toscana, ha manifestato perplessità in ordine alla effettiva possibilità di finanziare gli interventi previsti dalla l.r. n. 40 del 2024 con risorse del Fondo ex articoli 36 e 41 della l. n. 457 del 1978 (Norme per l'edilizia residenziale): tali risorse non risulterebbero infatti propriamente adeguate alla finalità di natura sociale della misura di sostegno prevista dalla l.r. 40/2024.

Nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 21 quater della l. n. 214/90 è stata pertanto sospesa l'esecuzione del suddetto decreto dirigenziale di approvazione dell'avviso fino alla data del 17 aprile 2026, al fine di avviare le necessarie verifiche in merito all'acquisizione di più appropriate coperture finanziarie necessarie alla concessione dei contributi. Essendo stata adesso individuata un'adeguata fonte di copertura nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla Missione "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma "Giovani", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2026-2028, si rende necessaria una modifica della l.r. 65/2010, articolo 118 sexies, che quantifica l'importo necessario alla conclusione del procedimento in euro 54.000 (18.000 euro per ciascuna delle tre annualità).

Articolo 32: Con legge regionale 29 dicembre 2022, n. 44, Regione Toscana, all'articolo 26, ha disposto l'assegnazione al comune di San Casciano in Val di Pesa di un contributo fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per rispondere alla necessità di garantire la "piena operatività e funzionalità istituzionale ed operativa" degli uffici e delle attività comunali che si svolgono in un edificio che ha evidenziato criticità a seguito dell'accertamento delle condizioni di sicurezza statica e per azioni sismiche. Al medesimo fine il Comune, con nota prot.n. 0162602 del 31/03/2023, ha comunicato alla Regione Toscana l'approvazione del progetto di nuova costruzione (senza consumo

di suolo, stante il fatto che l'edificio di nuova realizzazione si sviluppa in elevazione rispetto ad un esistente parcheggio pubblico seminterrato) all'interno del quale andranno a riversarsi, tra l'altro, anche gli uffici comunali che attualmente trovano collocazione nell'immobile che ha manifestato le predette criticità. La scelta operata dall'ente di investire su una nuova costruzione risponde alla duplice esigenza di migliorare l'accessibilità e la fruibilità degli uffici pubblici (che nel nuovo concetto risultano funzionalmente riorganizzati e, per l'effetto, più inclusivi verso la cittadinanza) e di garantire continuità nell'operatività degli uffici, che non si troveranno costretti a spostamenti temporanei (con tutte le comprensibili complicazioni del caso), fonte di più che probabili disservizi per l'utenza. Si è reso pertanto necessario dapprima modificare la sopra richiamata disposizione per consentire l'impiego delle risorse originarie per la realizzazione di una nuova sede degli uffici regionali, poi stabilire una nuova ripartizione delle somme fra 2024 e 2025.

Successivamente, con riaccertamento ordinario residui 2025, per una quota parte del contributo regionale previsto sull'annualità 2024, pari ad euro 200.000,00, l'esigibilità della spesa è stata differita al 2025, portando il contributo regionale complessivo sull'annualità 2025 ad euro 400.000,00.

Da documento trasmesso dallo stesso Comune "3_B_1_2025 01 20_Rendicontazione intermedia al 30/10/2025", risulta finora una spesa complessiva esigibile per la quota imputabile al finanziamento di Regione Toscana pari a euro 269.437,43, già liquidata con la prima tranche di finanziamento regionale 2024; il trasferimento delle ulteriori risorse regionali, pari al 25% (venticinque per cento) del totale del contributo, ridotto del ribasso d'asta, potrà essere erogato a seguito della rendicontazione da parte del RUP di una spesa sostenuta pari o superiore all'importo erogato a titolo di primo acconto nell'arco dell'annualità 2024, condizione che nel corso di questa annualità non potrà avverarsi, come comunicato dallo stesso Comune, che perciò ha richiesto una nuova rimodulazione delle risorse regionali attualmente stanziare sul 2025, pari a euro 400.000,00, sull'annualità 2026.

Articolo 33: Con l'articolo 45 della legge regionale 25/2023 la Giunta regionale è stata autorizzata ad assegnare al Comune di Capoliveri un contributo per la realizzazione del canile comprensoriale dell'Isola d'Elba fino all'importo massimo di euro 600.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'annualità 2024 ed euro 300.000,00 per l'annualità 2025. Come disposto dal comma 2 del citato articolo, con deliberazione di Giunta regionale n. 291/2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Capoliveri, che in data 2 luglio 2024 è stato sottoscritto e a seguito del quale si è proceduto all'impegno delle risorse in questione, con parziale liquidazione, mediante l'adozione di provvedimenti dirigenziali. Il Comune di Capoliveri ha comunicato un ritardo nell'affidamento dei lavori, causata dalla necessità di individuare un soggetto qualificato per lo svolgimento delle funzioni di stazione appaltante, in quanto il Comune non disponeva della necessaria qualificazione per l'affidamento di lavori di importo superiore a euro 500.000,00. Il Comune di Capoliveri ha quindi chiesto che il restante importo ancora da liquidare, pari a euro 300.000,00, venga rimodulato sull'annualità 2026.

Articolo 34: La Regione Toscana con l'articolo 43 della l.r. 27 novembre 2023 n. 42 (Interventi normativi collegati alla terza variazione al bilancio di previsione 2023-2025) ha disposto l'assegnazione al Comune di Capalbio di un contributo straordinario per la realizzazione di interventi di riqualificazione dell'Anfiteatro del Leccio fino all'importo massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 500.000,00 per l'annualità 2024 e euro 500.000,00 per l'annualità 2025. Come disposto dal comma 2 dell'articolo 43 con successiva d.g.r. 256 dell'11 marzo 2024 è stato approvato lo schema di Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Capalbio che disciplina le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo e, il 27 marzo 2024, lo stesso è stato sottoscritto tra gli enti.

Con decreto 10111 del 2 maggio 2024 sono state impegnate sul capitolo 73176 le risorse a favore del Comune di Capalbio ed erogato il primo acconto di euro 100.000,00 nel 2024.

Con nota prot. AOOGR 524566/F.60.60.10 del 3 luglio 2025 il Comune di Capalbion ha comunicato un ritardo nell'esecuzione dei lavori causata dalla risoluzione del contratto con la ditta appaltatrice del primo stralcio, propedeutico ai tre successivi, per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 122 del d.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti).

Il Comune di Capalbion con la suddetta nota chiede che il restante importo ancora da liquidare pari a euro 500.000,00 venga rimodulato come segue:

a) euro 100.000,00 sull'annualità 2025;

b) euro 400.000,00 sull'annualità 2026.

Articolo 35: Con l'articolo 44 della legge regionale n. 42/2023 la Giunta regionale è stata autorizzata ad assegnare al Comune di Bagnone un contributo per gli interventi di adeguamento dell'edificio sede della caserma dei Carabinieri fino all'importo massimo di euro 520.000,00, di cui euro 260.000,00 per l'annualità 2024 ed euro 260.000,00 per l'annualità 2025.

Come disposto dal comma 2 del citato articolo, con deliberazione di Giunta regionale n. 650/2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Bagnone e, in data 1° luglio 2024, lo stesso è stato sottoscritto e si è proceduto all'impegno delle risorse in questione, con parziale liquidazione, mediante l'adozione di provvedimenti dirigenziali.

Con nota prot. AOOGR 873875/F.60.60.10 del 7 novembre 2025 il Comune di Bagnone chiede una rimodulazione del contributo residuo pari a euro 260.000,00, mediante uno slittamento dell'annualità 2025 all'annualità 2026.

Articolo 36: La Regione Toscana con l'articolo 46 della l.r. 42/2023 ha disposto l'assegnazione al Comune di Rapolano Terme di un contributo per la realizzazione del nuovo collegamento viario e piazza fino all'importo massimo di euro 400.000,00, di cui euro 300.000,00 per l'annualità 2024 ed euro 100.000,00 per l'annualità 2025.

Come disposto dal comma 2 dell'articolo 46, con successiva d.g.r. 760 del 1° luglio 2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Rapolano Terme che disciplina le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo e, in data 28 agosto 2024, lo stesso è stato sottoscritto tra gli enti.

Con successivo decreto 20362 del 9 settembre 2024 sono state impegnate sul capitolo 73178 le risorse a favore del Comune di Rapolano Terme (euro 300.000,00 per l'annualità 2024 e euro 100.000,00 per l'annualità 2025) ed erogato il primo acconto di euro 40.000,00 relativo all'annualità 2024.

Con la nota di liquidazione prot. 240898 del 26 novembre 2024 è stato disposto il pagamento di euro 260.000,00 a favore del Comune di Rapolano Terme sull'annualità 2024.

Con nota prot. AOOGR 853112/A.80.50 del 31 ottobre 2025 il Comune di Rapolano Terme ha chiesto la rimodulazione della parte del contributo impegnato sull'annualità 2025, pari a euro 100.000,00, in modo che venisse spostato all'annualità 2026.

Articolo 37: Con l'articolo 49 della l.r. 42/2023 la Giunta regionale è stata autorizzata ad assegnare un contributo straordinario all'Unione montana dei Comuni del Mugello per lavori di efficientamento energetico al centro carni comprensoriale in località Mattagnano nel Comune di Vicchio, fino all'importo massimo di euro 150.000,00, di cui 75.000,00 per l'anno 2024 e 75.000,00 per l'anno 2025.

Come disposto dal comma 2 del citato articolo con deliberazione di Giunta regionale n. 377/2024 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Unione montana dei Comuni del Mugello, e, in data 6 maggio 2024, lo stesso è stato sottoscritto e si è proceduto all'impegno delle risorse, con parziale liquidazione, mediante l'adozione di provvedimenti dirigenziali.

Con note prot. n. 0856561 del 03 novembre 2025 e n. 0859983 del 4 novembre 2025, l'Unione montana dei Comuni del Mugello ha comunicato un aggiornamento del cronoprogramma dell'intervento di cui trattasi, dal quale si evince lo slittamento delle attività come segue:

- a) la fine dei lavori è prevista in data 30/04/2026;
- b) collaudo entro la data 10/06/2026.

L'Unione montana dei Comuni del Mugello richiede che il restante importo di euro 75.000,00 venga rimodulato nel 2026.

Articolo 38: Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 27 della l.r. 59/2024, con cui la Giunta regionale è stata autorizzata a concedere al Comune di Prato un contributo straordinario fino a un massimo di euro 2.000.000,00, di cui euro 100.000,00 per l'anno 2025, euro 150.000,00 per l'anno 2026 ed euro 1.750.000,00 per l'anno 2027, per sostenere le spese per la realizzazione dell'immobile denominato "*Curation facility*" nell'ex area Banci utile alla conservazione di campioni scientifici extraterrestri, nell'ambito dell'Accordo tra Regione Toscana, Comune di Prato, ASI, Istituto Nazionale di Astrofisica, Università degli Studi di Firenze e di Pisa, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 399/2023, a seguito di espressa richiesta del Comune, dovuta a circostanze impreviste di carattere istituzionale, si prevede lo spostamento temporale degli stanziamenti del contributo come di seguito specificato:

- a) anno 2026 euro 100.000,00;
- b) anno 2027 euro 150.000,00;
- c) anno 2028 euro 1.750.000,00.

Si evidenzia che il costo totale dell'intervento ammonta ad euro 5.996.960,00, di cui euro 2.000.000 a carico della Regione e 3.996.960 a carico del Comune di Prato.

Articolo 39: Con l'articolo 30 della l.r. 59/2024 la Regione Toscana ha disposto l'assegnazione al Comune di Montale di un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 150.000,00 per l'anno 2025, euro 270.000,00 per l'anno 2026, ed euro 580.000,00 per l'anno 2027, per la realizzazione di una nuova sede di protezione civile e nuovo magazzino comunale.

Il 12 marzo 2025 è stato stipulato l'Accordo di Programma tra Regione Toscana e il Comune di Montale e con DD 7127 del 03/04/2025 sono state impegnate le relative risorse e liquidato il primo acconto ai sensi dell'art. 5 dell'AdP sottoscritto.

Il Comune di Montale ha trasmesso alla Regione richiesta di incremento dell'importo del contributo regionale già concesso ai sensi dell'articolo 30 di ulteriori euro 1.000.000,00 che si aggiungono al contributo già assegnato pari a euro 1.000.000,00 per la revisione progettuale che ha interessato l'opera.

Preso atto del nuovo cronoprogramma dell'intervento e della conseguente richiesta dell'Amministrazione Comunale di incremento e contestuale rimodulazione del contributo regionale, si propone la seguente rimodulazione dei flussi finanziari dell'intervento, per complessivi euro 2.000.000,00, al fine di rispettare la corretta esigibilità della spesa:

- a) euro 15.000,00 nell'annualità 2025;
- b) euro 305.000,00 nell'annualità 2026;
- c) euro 1.280.000,00 nell'annualità 2027;
- d) euro 400.000,00 nell'annualità 2028.

Articolo 40: Con l'articolo 36 della l.r. 59/2024 la Giunta regionale è stata autorizzata ad assegnare un contributo straordinario al Comune di Caprese Michelangelo per i lavori di valorizzazione delle mura storiche del Castello mediante ripristino dell'accessibilità con nuovo ascensore, fino a un massimo di euro 500.000,00 di cui:

- a) euro 100.000,00 per l'anno 2025;
- b) euro 200.000,00 per l'anno 2026;
- c) euro 200.000,00 per l'anno 2027.

Come disposto dal comma 2 del citato articolo, con deliberazione di Giunta regionale n. 348/2025 è stato avviato l'iter per l'approvazione dello schema di Accordo di Programma tra Regione Toscana e Comune di Caprese Michelangelo, che doveva disciplinare le modalità di erogazione e

rendicontazione del contributo in questione. Con nota prot. n.0642674 del 08 agosto 2025 il Comune di Caprese Michelangelo ha comunicato che nella seduta di Consiglio comunale del 21 luglio 2025 con atto deliberativo n. 29, non è stato approvato l'Accordo di Programma, interrompendo quindi l'iter di sottoscrizione dello stesso. Preso atto di quanto sopra, si propone di abrogare l'articolo 36.

Articoli 41-42: La norma consente di predisporre un nuovo avviso pubblico a favore dei Comuni finalizzato alla realizzazione di parcheggi pubblici così previsto dalla l.r. 11/2021, al fine di favorire il decongestionamento urbano e la riqualificazione delle aree caratterizzate da rilevante densità insediativa, anche di natura stagionale. Si tratta del terzo avviso pubblico che segue i precedenti, che hanno consentito il finanziamento per 21 interventi ammessi con l'avviso del 2021, con oltre euro 18.000.000,00 di contributo per il periodo 2021-2040, e attualmente 33 interventi finanziati con l'avviso del 2024, con oltre euro 31.000.000,00 di contributo per il periodo 2025-2044.

Con lo stanziamento previsto dalla presente norma si stima di poter finanziare circa 20 nuovi interventi nel periodo di riferimento 2027-2046.

Articolo 43: Con la legge regionale 48/2022 il Consiglio ha autorizzato la Giunta regionale a formulare, nell'ambito della procedura di concordato preventivo di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), una proposta irrevocabile di acquisizione al patrimonio regionale degli immobili denominati "Terme Tettuccio", "Terme Regina" e "Terme Excelsior", di proprietà della società Terme di Montecatini S.p.A., e dichiarati di interesse ai sensi della normativa sui beni culturali, per finalità riconducibili alle competenze regionali in materia.

Con sentenza 45/2023, pubblicata il 13 luglio 2023, il Tribunale di Pistoia ha omologato il concordato preventivo di Terme di Montecatini S.P.A e stabilito che il liquidatore procedesse alle vendite dei beni della società per adempiere alla proposta di concordato mediante procedure competitive, mediante la messa in vendita dell'intero compendio termale, anziché procedere alle vendite atomistiche o aggregate dei singoli beni: nel dettaglio, il liquidatore ha pubblicato a marzo 2024 il primo bando per la messa in vendita dell'intero compendio termale; tale bando prevedeva che l'asta si sarebbe dovuta tenere il 16 luglio 2024 e, sulla base di ciò, l'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 48 è stato modificato al fine di rimodulare lo stanziamento, originariamente stabilito sul 2023, al 2024, e di collocare le risorse, inizialmente previste nel fondo-leggi, sul pertinente capitolo della direzione competente in materia di patrimonio. Il primo bando è andato deserto poiché nessuna offerta è pervenuta nei termini di legge. Nel corso del 2025, successivamente alla prima asta unitaria del complesso termale di Terme di Montecatini Spa, il Commissario liquidatore, su mandato del Tribunale di Pistoia, ha provveduto ad indire una seconda asta unitaria che si è chiusa a marzo 2025, anch'essa senza offerte pervenute.

Gli organi della procedura di liquidazione, in vista delle successive aste afferenti questa volta ai singoli beni facenti parte del complesso termale, hanno avviato un complesso percorso legato alla necessità di regolare le interazioni ed i rapporti nascenti dalle concessioni termali e dall'utilizzo delle acque conseguenti alla cessione frazionata dei beni immobili. Queste operazioni hanno comportato una dilazione dei tempi per la predisposizione dei singoli bandi, che, presumibilmente, saranno pubblicati entro la fine del 2025 e quindi con aggiudicazione nel 2026.

Articolo 44: Con l'articolo 60 della l.r. 45/2025 si è prevista la finalizzazione dell'importo di euro 80.000,00 per l'anno 2025 all'acquisizione da parte della Giunta regionale di servizi di supporto all'organizzazione di una serie di eventi culturali (esposizioni temporanee, incontri, conferenze, attività di mediazione culturale) a loro volta finalizzati alla valorizzazione, presso il grande pubblico, dei beni culturali che compongono il patrimonio termale di Montecatini. Approfondimenti necessari per la messa a punto delle iniziative culturali hanno tuttavia indotto a proporre la riprogrammazione dello stanziamento sull'annualità 2026.

Articolo 45: La Regione Toscana con la l.r. 54/2025 “Sostegno alle attività di valorizzazione e promozione culturale delle associazioni pro-loco della Toscana prevede l’introduzione della possibilità di fornire contributi (cfr. art. 3) per il sostegno alle associazioni pro-loco sulla base di progetti presentati tramite apposito avviso pubblico e fissando un tetto di spesa alla spesa una tantum stabilita in euro 350.000,00 annui per ciascuno degli anni 2026 e 2027, per un importo totale quindi pari ad euro 700.000,00. La norma finanziaria della citata l.r. 54/2025 prevede al comma 2 l’autorizzazione allo storno dei relativi stanziamenti dal fondo leggi per i nuovi provvedimenti legislativi (cap. 74012, Missione 20, Programma 03, Titolo 1) al pertinente nuovo capitolo della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025- 2027, annualità 2026 e 2027. Tuttavia il recepimento in bilancio di tale citata disposizione non è stato possibile a valere sul bilancio di previsione 2025-2027, in quanto l’art. 8 “Entrata in vigore” stabilisce l’entrata in vigore dell’intera legge il 1° gennaio 2026. Pertanto con la contestuale proposta di legge di bilancio di previsione 2026-2028, si determinano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	Oneri oltre il bilan
vigente	0,00	0,00		
effetto legge di stabilità	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
nuovo bilancio 2026/2028	350.000,00	350.000,00	350.000,00	

e con la presente norma si provvede al conseguente adeguamento della norma finanziaria (Art. 7) della l.r. 54/2025.

Articolo 46: Con l’articolo 14 della l.r. 44/2022, è stato concesso alla Provincia di Pistoia un contributo straordinario finalizzato alla redazione di progettazione di edifici scolastici per scuole di competenza provinciale. Relativamente all’intervento di progettazione per l’I.T.A. Anzilotti di Pescia si sono verificati ritardi durante la gara di affidamento della progettazione, che hanno costretto l’ente a riformulare il bando di gara a seguito di ricorsi da parte di alcuni concorrenti e associazioni, oltre ad ulteriori ritardi nell’ottenimento delle verifiche dei requisiti da parte dei vari enti. Per quanto riguarda la progettazione per il Liceo Classico “Niccolò Forteguerri” di Pistoia si sono riscontrate problematiche con il precedente gruppo di progettisti, già incaricati per la progettazione definitiva, il cui rapporto contrattuale è stato risolto nel mese di aprile 2024. Successivamente è stata affidata nuovamente l’incarico per la redazione del progetto esecutivo e per l’esecuzione di indagini suppletive. A luglio 2025 è stato trasmesso alla Soprintendenza il progetto architettonico esecutivo ai fini dell’acquisizione del parere che a fine ottobre 2025 non risulta ancora pervenuto.

E’ in corso un dialogo tecnico tra progettisti e VVFF per addivenire ad una definizione esecutiva degli interventi propedeutica all’indizione della Conferenza dei Servizi.

A causa delle suddette circostanze l’ente chiede di prorogare i termini per la conclusione degli interventi al 31/12/2026. Le risorse sono già state impegnate, non sono previste variazioni di carattere finanziario.

Articolo 47: Con l’art.40 della l.r. 42/2023 è stato concesso al Comune di Londa un contributo straordinario per gli interventi di miglioramento sismico della scuola dell’infanzia del capoluogo. L’ente, a causa dei rallentamenti legati alla progettazione che si è conclusa con l’approvazione del Progetto esecutivo con d.g.c.. n. 79 del 22.09.2025, e alla fase di concessione del mutuo da parte di Cassa Depositi e Prestiti a copertura della propria quota parte, ha richiesto una proroga fino al 30

aprile 2027 per la conclusione dell'intervento e la rendicontazione della spesa. Le risorse sono già state impegnate, e non sono previste variazioni di carattere finanziario.

Articolo 48: La scadenza per l'erogazione del contributo, con previsione di revoca dell'eventuale quota di contributo non rendicontata entro tale termine, è stata fissata al 31 dicembre 2025 con la legge regionale 58/2024 rispetto a quello inizialmente previsto dal testo originale della norma. L'ente ha inviato la richiesta di revisione del cronoprogramma prevedendo la fine prevista per il 2026, e ha poi inviato un'ulteriore richiesta di proroga del termine ultimo per la rendicontazione dell'opera al 30 aprile 2027.

Articoli 49-50: Il Comune di Abbadia San Salvatore è risultato beneficiario di un finanziamento PNRR sulla base delle candidature presentate dalla Regione al Ministero dell'Istruzione e del Merito ai sensi del d.m. 320/2022 per euro 11.665.000,00, per la realizzazione di un nuovo plesso scolastico in sostituzione a quello dismesso di Via della Pace, dichiarato inagibile dal 2010 a seguito dell'esito delle verifiche sismiche. Successivamente il quadro economico del progetto è aumentato passando da euro 11.665.000 a euro 13.980.000, sia per gli aggiornamenti resi necessari dal nuovo codice appalti che per l'aumento prezzi. Con l.r. 59/2024 è stato assegnato all'ente un contributo straordinario di euro 700.000,00, subordinato all'effettiva approvazione del progetto esecutivo e alla presentazione alla competente struttura regionale del piano di copertura finanziaria dei costi previsti nel relativo quadro economico. Il Comune di Abbadia San Salvatore, preso atto dell'impossibilità di rispettare le tempistiche previste dal PNRR con conseguente perdita del finanziamento, ha prefigurato la possibilità di suddividere l'opera in due lotti funzionali, per il primo dei quali pari a euro 11.000.000,00; con legge Regionale n. 45/2025 l'ente si è visto assegnare ulteriori euro 2.000.000,00 a copertura dei costi dell'intervento.

Allo stato attuale non si sono ancora verificate le condizioni per procedere al decreto di impegno di tali risorse, ed in particolare si rende necessario la rimodulazione della quota di stanziamento relativa all'anno 2025 di cui alla l.r.59/2024. Si ritiene inoltre opportuno l'accorpamento delle due normative dei relativi stanziamenti.

Articolo 51: Per un mero errore materiale, nel testo post-aula dell'articolo 44 della l.r. 45/2025 è comparso un riferimento a un "allegato" inesistente. Si propone quindi la cancellazione dell'incongruo inserto, senza che ciò alteri sostanza ed effetti della disposizione.

Articolo 52: Nella convulsa fase emendativa della l.r. 45/2025 l'inserimento di nuovi articoli ha determinato un cambio della numerazione che ha portato a un testo inesatto del comma 1 dell'articolo 72, dove erano indicate le disposizioni di quella legge che erano prive di effetti sul bilancio (si veda anche, per la finalità di quel tipo di articoli, la relazione all'articolo **53**). L'errore è stato segnalato dal MEF con nota dell'8 ottobre, cui il Settore attività legislative e giuridiche della Giunta ha risposto dando riscontro del testo corretto, che qui si propone di inserire. Data la caratteristica dell'articolo 72, la modifica ha solo carattere formale e non inficia alcun effetto sostanziale della legge 45/2025.

Articolo 53: La disposizione, ormai abituale in questo tipo di articolati in conformità al d. lgs. 118/2011, ha due finalità:

- a) al comma 1 prevede l'inserimento della clausola di neutralità finanziaria relativamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 46, 47, 51, 52 della proposta;
- b) al comma 2 invece si afferma che agli oneri conseguenti alle altre disposizioni della pdl si fa fronte mediante maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2026-2028 con la contestuale pdl di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028.

Articolo 54: Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.



Seconda Commissione
Sviluppo economico e rurale

Parere secondario

Proposta di legge n. 5

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della Prima Commissione Consiliare

e p.c. Ai Consiglieri regionali

Al Segretario generale del Consiglio regionale

Legge di stabilità per l'anno 2026

Parere secondario

Favorevole

Seduta del 15 dicembre 2025

A maggioranza

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuto
Brenda Barnini	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marcella Amadio	FdI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mario Puppa	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roberta Casini	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Irene Galletti	M5S		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luca Minucci	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Stella	FI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Matteo Trapani	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gabriele Veneri	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

La funzionaria
Silvia Fantini

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto



Terza Commissione
Sanità e politiche sociali

Parere secondario

Proposta di legge n. 005

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della Prima Commissione Consiliare

e p.c. Ai Consiglieri regionali

Al Segretario generale del Consiglio regionale

Legge di stabilità per l'anno 2026

Parere secondario

Favorevole

Seduta del 15 dicembre 2025

A maggioranza

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuto
Matteo Biffoni	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Enrico Tucci	FDI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Federico Eligi	CR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jacopo Cellai	FDI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lorenzo Falchi	AVS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diego Petrucci	FDI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Luca Rossi Romanelli	M5S		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Serena Spinelli	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Tomasi	FDI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Andrea Vannucci	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note:

Il Funzionario
Alessandro Zuti

Il Direttore
Maria Cecilia Tosetto



Quarta Commissione

Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture

Parere secondario

Proposta di legge n. 5

Al Presidente del Consiglio regionale

Al Presidente della Prima Commissione Consiliare

e p.c. Ai Consiglieri regionali

Al Segretario generale del Consiglio regionale

Legge di stabilità per l'anno 2026

Parere secondario

Favorevole

Seduta del 15 dicembre 2025

A maggioranza

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuato
Gianni Lorenzetti	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Claudio Gemelli	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Francesco Casini	CR		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lidia Bai	PD		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Capecchi	FdI		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Alessandro Franchi	PD		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Massimiliano Ghimenti	AVS		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Marco Guidi	FdI		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Note: La Commissione ha espresso parere favorevole con la seguente osservazione:

- si suggerisce di inserire tra i “Visto” della proposta di legge le seguenti leggi, oggetto di modifica della proposta in esame:
- legge regionale 3 luglio 2023, n. 25 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2023–2025);
 - legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana).

Il funzionario
Francesco Dreoni

Il direttore
Maria Cecilia Tosetto



Quinta Commissione

Istruzione, formazione, beni e attività culturali

V

Oggetto: **Parere secondario**

Proposta di legge n. 5

- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della **Prima** Commissione Consiliare
- e p.c. - Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale

Legge di stabilità per l'anno 2026.

Parere secondario Favorevole		Seduta del 15 dicembre 2025 A maggioranza				
Consiglieri		Deleghe	Presente	Favorevole	Contrario	Astenuto
Fallani Diletta	(AVS)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Simoni Massimiliano	(Lega)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Querci Simona	(PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Melio Iacopo	(PD)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zoppini Matteo	(Fdl)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Osservazioni:

Con riferimento all'art. 44 "Eventi di valorizzazione e promozione dei beni culturali del patrimonio termale di Montecatini. Modifiche all'articolo 60 della l.r. 45/2025" si segnala la presenza di un refuso in quanto il comma 2 rinvia al comma 3 dell'art. 60, che invece è composto da soli due commi. Si suggerisce pertanto di apportare le necessarie correzioni, rinviando al comma 2 dell'articolo 60.

Il funzionario EQ
Alberto Nistri

Il Direttore
Maria Cecilia Tosetto



- Al Presidente del Consiglio regionale
- Al Presidente della 1° Commissione Consiliare
- Alla Segreteria della 1° Commissione Consiliare

- Ai Consiglieri regionali
- Al Segretario generale del Consiglio regionale
- Al Direttore di Area Assistenza istituzionale

Egregio Presidente,

con la presente si comunica che la Commissione di Controllo, riunitasi in data odierna, non ha espresso osservazioni in merito alle seguenti PDL:

- **PDL n. 5** “Legge di Stabilità per l’anno 2026”
- **PDL n. 6** “Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2026”;
- **PDL n. 7** “Bilancio di previsione finanziario 2026/2028”

con il voto favorevole di:

Alessandro Franchi, Lidia Bai, Mario Puppa, Diletta Fallani, Luca Romanelli Rossi e Federico Eligi;

non hanno partecipato al voto:

Jacopo Cellai, Luca Minucci e Massimiliano Simoni.

Cordiali saluti

Il Dirigente
Dott. Andrea Di Bernardo

Firenze, 12 dicembre 2025

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1^a 2^a; 3^a; 4^a; 5^a

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta del 12 dicembre 2025

Proposta di legge n. 5 “Legge di stabilità per l’anno 2026”.

Proponenti : Giunta regionale, Presidente Eugenio Giani

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input type="checkbox"/> favorevole <input checked="" type="checkbox"/> favorevole con raccomandazioni <input type="checkbox"/> favorevole con condizioni <input type="checkbox"/> contrario <input type="checkbox"/> non espresso	<input type="checkbox"/> unanimità <input checked="" type="checkbox"/> maggioranza

Allegato: parere

d’ordine del Vice Presidente ff

Il Dirigente
Dott. Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 5 “Legge di stabilità per l’anno 2026”.

Proponenti : Giunta regionale, Presidente Eugenio Giani

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta del 12 dicembre 2025

VISTI

- l’articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 9 dicembre 2025 è stata richiesta l’espressione del parere di questo CAL in riferimento alla proposta di legge: “Legge di stabilità per l’anno 2026”;

RICHIAMATA la legge regionale 7 gennaio 2015, n.1 “*Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l. r. 20/2008*”, secondo cui “*entro il 31 ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di legge di bilancio, la proposta di legge di stabilità e le eventuali proposte di legge ad essa collegate*”

RICHIAMATO il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, in base al quale la legge di stabilità contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, provvedendo per il medesimo periodo:

- alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell’anno cui tale determinazione si riferisce;
- al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- alla rimodulazione, con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;
- norme eventualmente necessarie a garantire l’attuazione del Patto di stabilità interno;

RICHIAMATI:

- il capo I: “Interventi finanziari in materia di attività produttive”;
- il capo II “Interventi in materia socio-sanitaria”;
- il capo III “Interventi finanziari in materia di impianti sportivi”;
- il capo IV “Interventi finanziari in materia di tutela dell’ambiente, del clima e del paesaggio, e di difesa del suolo”;
- il capo V “Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale”;
- il capo VI “Interventi finanziari in materia di politiche abitative, infrastrutture civiche, parcheggi”;
- il capo VII “Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali”;
- il capo VIII “Interventi finanziari in materia di edilizia scolastica”;
- il capo IX “Correzioni di errori materiali”;
- il capo X “Disposizioni finali - Copertura finanziaria”;

TENUTO CONTO che, al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti è necessario disporre l'entrata in vigore della il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

RICHIAMATE e fatte proprie le raccomandazioni espresse da ANCI Toscana e UPI Toscana, analiticamente descritte nei documenti allegati al presente parere;

RICHIAMATA la votazione nella seduta del 12 dicembre 2025 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio;

DELIBERA

di esprimere, **a maggioranza, parere favorevole con le raccomandazioni** contenute nei documenti allegati alla presente e parti integranti del parere reso.



Seduta CAL 12 dicembre 2025

Esame atti inerenti alla Legge di stabilità 2026, al Bilancio di Previsione ed atti collegati

In relazione alla proposta di bilancio/DEFR 2026, presentiamo le seguenti raccomandazioni, da allegare al parere del CAL.

La prima riguarda i servizi ecosistemici ed in particolare il tema dei comuni sorgivi dando attuazione all'articolo 14 della L.R. 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione Toscana Diffusa), che prevede: "la Regione promuove azioni in favore dei comuni sottoposti a vincoli per la salvaguardia delle risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa idrica" e che il DEFR "individua le azioni di cui al comma 3, anche conseguenti ad interventi di natura tariffaria (...), e stabilisce annualmente le risorse per l'attuazione delle relative misure".

Quindi è questo il momento per dare attuazione all'articolo 14, prevedendo risorse e previsioni tariffarie.

La seconda è prevedere risorse per le rigenerazioni urbane, che abbiano al loro interno usi temporanei e transitori, in linea con quanto già fatto dalla Giunta con i progetti di Livorno e Follonica, mettendo insieme fondi FESR e FSE (scelta da noi molto apprezzata) e con quanto stiamo facendo noi, che grazie ad un progetto pilota della Commissione Europea, stiamo portando avanti una ricognizione su questa tipologia di progettualità. Se non fosse possibile farlo con questa PDL, chiediamo al Consiglio un impegno verso la Giunta per la prima variazione di bilancio.

La terza è prevedere maggiori risorse per i progetti di digitalizzazione ed innovazione tecnologica dei comuni, attraverso anche un'azione congiunta ed un protocollo operativo fra Regione, METIS, ANCI e UPI.

La quarta è relativa all'eventuale riprogrammazione dei Fondi FESR, ovvero se ci dovessero essere la necessità e gli spazi di riprogrammare, le nostre priorità sono: investimenti pubblici nei settori dell'efficientamento energetico, dissesto idrogeologico e housing sociale.



CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta di venerdì 12 dicembre 2025

PARERE DI UPI TOSCANA

Manovra di bilancio 2026-2028

Nota di Aggiornamento Documento Economia e Finanza Regionale DEFR 2026

Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028

Legge di stabilità per l'anno 2026

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2026

La manovra regionale 2026-2028 rappresenta il primo intervento finanziario della nuova legislatura 2025-2030 e non può che risentire, nel contenuto e nelle tempistiche, della data delle elezioni regionali e della formazione della Giunta regionale che hanno richiesto i tempi necessari.

Ciò detto, nel merito, **si apprezza l'attenzione riservata dalla legge di stabilità regionale e dal collegato alla manovra ad alcune tematiche di stretto interesse delle Province** - come la viabilità e l'edilizia scolastica - e lo sforzo finanziario profuso su alcune azioni in specifici territori che hanno incontrato difficoltà negli ultimi mesi e anni.

Anche per questi motivi, nel ricordare l'iniziativa intrapresa dal Consiglio Direttivo di UPI Toscana, dai Presidenti e dai Consigli delle Province per **sollecitare il Governo a una maggiore attenzione e un maggior finanziamento dell'edilizia scolastica con un piano pluriennale** di adeguamento, manutenzione e messa in sicurezza, si chiede alla Regione di sostenere tale istanza presso il Governo, per quanto di competenza, e si auspica contestualmente un incremento delle risorse regionali destinate all'edilizia scolastica anche in sede di **bilancio regionale**.

Riguardo alla NADEFER per il 2026 **non possiamo che condividere l'impostazione del documento e manifestiamo alcune preoccupazioni generali anche alla luce delle analisi svolte dall'IRPET**.

Infatti, tenuto conto che la nostra Regione ha reagito in maniera migliore rispetto all'Italia nonostante le gravi crisi affrontate negli ultimi anni (pandemia, crisi energetica, inflazione elevata, instabilità geopolitica), permangono tuttavia alcuni segnali che richiederanno all'intero sistema pubblico – Regione, Province, Città metropolitana e Comuni – uno sforzo, una collaborazione e un impegno considerevoli.



In particolare **facciamo riferimento al fatto che l'impatto del PNRR (e dei Fondi di coesione) al momento non ha portato quella spinta che era attesa da molti** e ciò anche alla luce della sua conclusione proprio nel 2026: per la Toscana questi strumenti hanno attivato e stanno attivando un potenziale contributo di 1,5-1,7 punti percentuali annui di PIL aggiuntivo, in mancanza dei quali si porrà un problema. Allo stesso modo occorre tenere in considerazione la divaricazione esistente tra settori produttivi, alcuni dei quali sono in forte espansione (come la farmaceutica e il cartario) e altri sono in netta crisi (come la moda).

Come UPI Toscana **rappresentiamo alla luce di tutto ciò la piena disponibilità delle Province toscane a collaborare e a dare tutto il sostegno necessario alla Regione – a partire dal Programma Regionale di Sviluppo 2025-2030 che verrà elaborato** – per l'implementazione di quelle politiche e di quei progetti che si estendono oltre i confini comunali o che interessano un territorio di area vasta, mettendo a disposizione oltre alle nostre strutture la nostra capacità di coordinamento, di sintesi e di elaborazione istituzionale in favore del territorio di riferimento.

Considerato che dalle informazioni in nostro possesso il prossimo settennato europeo potrebbe cambiare radicalmente il senso e l'impostazione della politica di coesione nel nostro paese, con una drastica centralizzazione a livello nazionale, **riteniamo altresì di proporre alla Regione le nostre Province per accrescere la capacità di pianificazione strategica dei territori e per potenziare l'effettiva possibilità di progettazione** che sarà richiesta agli enti locali toscani, soprattutto a quelli piccoli.

Per tutti questi motivi il parere di UPI Toscana è da considerarsi favorevole, con le raccomandazioni specifiche di cui sopra e con quella generale di coinvolgere stabilmente gli enti locali, pur con la consapevolezza che ciò sta già avvenendo nell'ambito del giro in tutte le Province che il Presidente della Giunta sta facendo al fine di illustrare le priorità e il programma di mandato.

Firenze, 12/12/2025

Presidente del Consiglio Regionale

Presidenti della 1^a 2^a 3^a 4^a 5^a
Commissione

e p.c.

Presidente della Giunta regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Data della seduta: 11/12/2025

Oggetto: Proposta di legge n. 5 - Legge di stabilità per l'anno 2026.

Proponente: Giunta regionale
Presidente Eugenio Giani

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
<input checked="" type="checkbox"/> favorevole	<input type="checkbox"/> unanimità
<input type="checkbox"/> favorevole con osservazioni	<input checked="" type="checkbox"/> maggioranza
<input type="checkbox"/> favorevole con condizioni	
<input type="checkbox"/> contrario	
<input type="checkbox"/> non espresso	

Allegato: parere

D'ordine della Presidente
Il Dirigente
Dott. Andrea Di Bernardo

La Commissione regionale pari opportunità

nella seduta n. 90

del 11/12/2025

Visti

- l’art. 55 dello statuto regionale;
- la l.r. 76/2009 recante “Commissione regionale per le pari opportunità”;
- l’art. 71 comma 2, del regolamento interno n. 27/2015

Vista la lettera di trasmissione del Settore Atti consiliari prot 0015848/02.06 del 09/12/2025 relativa alla PDL n. 5 Legge di stabilità per l’anno 2026.

DELIBERA

di esprimere, a maggioranza delle presenti, **parere favorevole** in merito alla PDL n. 5 Legge di stabilità per l’anno 2026.

Contrarie: Bresci Diletta

Francesca Basanieri
Presidente Commissione regionale
pari opportunità

